

— Punizione o riparazione?

La giustizia riparativa nella fase esecutiva della pena:
luci e ombre nella prospettiva della riforma “Cartabia”

Punishment or reparation?

Restorative justice in the executive phase of punishment: lights and shadows in the perspective of the "Cartabia" reform

di Fabio Fiorentin

Abstract. Il presente contributo si inserisce nel dibattito sulla giustificazione e sullo scopo della pena, prendendo in esame gli sforzi – a volte contraddittori, spesso parziali - che la giurisprudenza, in assenza di una adeguata cornice normativa, ha sviluppato per fornire una risposta alla domanda di giustizia della vittima del reato.

La recente riforma del processo penale pone tra i suoi capisaldi una riforma organica della giustizia riparativa, destinata a diventare – nella prospettiva del legislatore – un aspetto fondamentale caratterizzante il nuovo volto del processo penale in Italia, superando tanto l'ideologia della retribuzione quanto le finalità di prevenzione, generale e speciale.

Se è vero che il carcere continua a rappresentare una soluzione irrinunciabile nei casi più gravi che impongono il prevalere delle esigenze di difesa sociale nei confronti degli autori di reato la cui pericolosità richiede di essere neutralizzata, sono ormai molte le voci critiche rispetto a un modello di esecuzione incentrato sul ricorso alla pena carceraria tradizionale, mentre si fa strada la prospettiva di una sorta di “rivoluzione copernicana” che pone in rilievo la posizione della vittima nella giustizia penale, dunque della giustizia riparativa, che mette al centro il rapporto tra il reo e la vittima: la riparazione del male inferto con il reato attraverso un itinerario che, attraverso l'imprescindibile “rituale” del processo, e l'attività di mediazione, consenta una ricomposizione della ferita rappresentata dal danno – non solo materiale – arrecato alla vittima del reato.

La giustizia riparativa, nella prospettiva della “riforma Cartabia” si pone – in questa prospettiva- come modello complementare alla giustizia sanzionatoria all'interno del sistema penale, caratterizzando non solo il plesso della giustizia minorile e delle competenze del giudice di pace, ma anche il processo penale, in particolare attraverso l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, che prevede, tra i suoi contenuti, la mediazione tra reo e vittima.

Abstract. *This contribution is part of the debate on the justification and purpose of punishment, examining the efforts – sometimes contradictory, often partial – that the jurisprudence, in the absence of an adequate regulatory framework, has developed to provide an answer to the demand for justice of the victim of the crime.*

The recent reform of the criminal process places among its cornerstones an organic reform of restorative justice, destined to become – in the perspective of the legislature – a fundamental aspect characterizing the new face of the criminal process in Italy, overcoming both the ideology of retribution and the purposes of prevention, general and special.

If it is true that prison continues to represent an indispensable solution in the most serious cases that impose the prevalence of the needs of social defense against offenders whose dangerousness requires to be neutralized, there are now many critical voices with respect to a model of execution centered on the use of traditional prison punishment, while the prospect of a sort of "Copernican revolution" that emphasizes the position of the victim in criminal justice, therefore of restorative justice, which focuses on the relationship between the offender and the victim, is gaining ground: the reparation of the evil inflicted with the crime through an itinerary that, through the inescapable "ritual" of the process, and the activity of mediation, allows a recomposition of the wound represented by the damage – not only material – caused to the victim of the crime.

The restorative justice, in the perspective of the "Cartabia reform" stands – in this perspective – as a complementary model to the sanctioning justice within the criminal justice system, characterizing not only the complex of juvenile justice and the competences of the Justice of the Peace, but also the criminal process, in particular through the institution of the suspension of proceedings with trial of the accused, which provides, among its contents, the mediation between offender and victim.

SOMMARIO: 1. Punizione o riparazione? – 2. Un percorso irto di difficoltà tra carenze normative e ostacoli culturali. – 3. La vittima nell'esecuzione penale. – 4. La "scorciatoia riparatoria". – 5. Prescrizioni riparative e affidamento in prova al servizio sociale. – 6. Il conflitto con la finalità rieducativa: un timore infondato? – 7. L'esigenza di una riforma organica della giustizia riparativa. – 8. *De jure condendo*: il volto della giustizia riparativa emergente dalla "riforma Cartabia". – 9. In conclusione.

SUMMARY: 1. Punishment or reparation? – 2. A path fraught with difficulties between regulatory shortcomings and cultural obstacles. – 3. The victim in penal enforcement. – 4. The "restorative shortcut". – 5. Reparative prescriptions and probation to social service. – 6. Conflict with the aim of re-education: an unfounded fear? – 7. The need for an organic reform of restorative justice. – 8. *De jure condendo*: the face of restorative justice emerging from the "Cartabia reform". – 9. In conclusion.

*«Per le vittime nulla può sostituire l'opera della giustizia.
Essa trasforma i sopravvissuti in esseri viventi»¹*

¹ G. Tranchina, *La vittima del reato nel codice penale*, in *Cass. Pen.*, 2010, 11, p. 4053.

1. Punizione o riparazione?

In un certo senso, si può dire che la giustizia ha sempre cercato di “riparare” il *vulnus* che il delitto commesso ha inferto alla vittima e alla società nel suo complesso. Se, nell’antichità, si ricorreva al sacrificio riparatorio per ricostituire l’armonia tra gli umani e gli dei, placando l’ira vendicativa delle Erinni², la società moderna cerca di “riparare” l’uomo colpevole³. Il paradosso di questa metamorfosi della pena è che, mentre nel passato (e finanche in un recente passato) la sete di giustizia della vittima era soddisfatta dal meccanismo vendicativo/sacrificale (la legge del taglione, la pena esemplare, le pubbliche esecuzioni), una volta esclusa la vendetta come modalità legale di “riparazione” per le vittime, gli offesi sono stati di fatto messi ai margini del proscenio giudiziario. Ma quanto più evidente si è fatta una tale esclusione, tanto più forti si sono levate le voci che invocano un «ritorno prorompente delle vittime sulla scena processuale»⁴.

Sul piano ordinamentale, il paradosso sembra riprodursi nella previsione costituzionale che cristallizza un modello di pena finalizzata in via prioritaria non alla retribuzione bensì al recupero sociale del reo (art. 27, comma 3, Cost.). Un tale assetto, incentrato esclusivamente sulla figura dell’autore di reato, pone la necessità di pensare seriamente ad uno *status* per la vittima. A conferma del profondo legame che coinvolge reo e vittima (legame involontario, certo, ma così profondo da essere studiato nei termini di “coppia criminale”)⁵, è significativo che, nella fase storica in cui nasce in Italia l’ordinamento penitenziario con la legge n. 354 del 1975, muova i primi passi anche la giustizia riparativa⁶.

Non può quindi sorprendere che sia sempre più avvertita l’esigenza di riequilibrare le posizioni: come il processo e l’esecuzione della pena convergono – per dettato costituzionale – nell’unitario punto di fuga della finalità riabilitativa dell’offensore, così il sistema penale dovrebbe accogliere le istanze della vittima, per giungere alla reintegrazione di entrambi i soggetti, riconoscendo all’offeso il ruolo co-protagonista nel dramma processuale scaturito dal reato. È evidente, infatti – come osserva anche Claudia Mazzucato - che solo agendo su entrambi i lembi della ferita aperta dall’offesa arrecata

* Il presente contributo, modificato e arricchito, sviluppa alcune riflessioni anticipate nella relazione “Punizione o riparazione? I rischi delle semplificazioni “riparatorie”, svolta nella giornata di apertura dell’incontro di studio “Dalla giustizia sanzionatoria alla giustizia riparativa”, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura il 12, 14 e 19 luglio 2021 presso la sede di Napoli, Castel Capuano.

² Cfr. *La giustizia vendicativa*, a cura di P. Di Lucia, L. Mancini, ETS, 2015.

³ M. Bouchard, G. Mierolo, *Offesa e riparazione*, Mondadori, 2005. V. anche U. Curi, *I paradossi della pena*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2013, pp. 1074 ss.

⁴ M. Bouchard, G. Mierolo, *Offesa e riparazione*, cit.

⁵ Tale relazione fu per la prima volta studiata nel 1948 da H. Von Hentig con l’opera “*The criminal and his victim*” che mise anche in luce come la vittima, in alcuni casi, non svolga un ruolo soltanto passivo, ma contribuisca con il suo modo di essere, il suo atteggiamento, le sue caratteristiche peculiari, a determinare l’azione lesiva.

⁶ Sulla giustizia riparativa e la sua evoluzione v. *ex multis* G. De Francesco, *Il silenzio e il dialogo. Dalla pena alla riparazione dell’illecito*, in *La legislazione penale*, 2021, pp. 6-7; L. Eusebi (a cura di), *Una giustizia diversa*, Vita e Pensiero, Università Cattolica, 2015; G. Fiandaca, *Note su punizione, riparazione e scienza penalistica*, in *Sistema penale*, 9 novembre 2020; *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, a cura di C.E. Paliero, F. Viganò, F. Basile, G.L. Gatta, II, Giuffrè, 2018.

quest'ultima potrà essere richiusa e, forse, risanata⁷. Illuminante appare, in questa prospettiva, l'idea che la riparazione non coincide integralmente con il profilo risarcitorio del danno, poiché – come scrive Massimo Donini – quest'ultimo non ripara integralmente «perché l'offesa non è solo il danno, c'è anche il disvalore dell'azione, l'offesa è più complessa, quindi il mero risarcimento non ripara integralmente, risarcisce ma non ripara integralmente l'offesa»⁸.

Se, fino ad oggi, il ruolo dell'offeso ha conosciuto una tendenziale marginalizzazione sul piano processuale, così che la vittima non può incidere sulla posizione del reo, né sull'indennizzo o sulla pena, a motivo del monopolio punitivo dello Stato che lascia ben circoscritti spazi alle istanze della vittima⁹, oggi un deciso cambio di passo pare alle viste: l'importanza di introdurre una riforma organica in materia di giustizia riparativa costituisce, infatti, uno dei punti fondamentali delle Linee programmatiche annunciate dalla ministra Cartabia, che raccolgono e sintetizzano le molteplici indicazioni internazionali, vincolanti e di *soft law*¹⁰. La riforma che porta il suo nome ha già avuto un primo, positivo avallo parlamentare¹¹ e siamo, dunque, di fronte ad un passaggio cruciale e, forse, all'alba di un nuovo modo di intendere la pena, imperniato non più sul modello misto di tipo retributivo/rieducativo, bensì ispirato al paradigma rieducazione/riparazione¹².

⁷ Cfr. analogamente C. Mazzucato, *Appunti per una teoria "dignitosa" del diritto penale a partire dalla restorative justice*, in *Dignità e Diritto. Prospettive interdisciplinari, Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Piacenza*, n. 2/2010, p. 108.

⁸ M. Donini, *Pena agita e pena subita. Il modello del delitto riparato*, in *Questione Giustizia*, 29 ottobre 2020, p. 6. V. anche, per una panoramica generale sulla giustizia riparativa, E. Mattevi, *Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale*, ESI, 2017.

⁹ Viene alla mente l'immagine della "Giustizia con la spada" contrapposta alla "Giustizia senza spada" che G. Mannozi evoca in un suo scritto (*La giustizia senza spada*, Giuffrè, 2003, p. 97).

¹⁰ Rileva la Ministra: «Non posso non osservare che il tempo è ormai maturo per sviluppare e mettere a sistema le esperienze di giustizia riparativa, già presenti nell'ordinamento in forma sperimentale che stanno mostrando esiti fecondi per la capacità di farsi carico delle conseguenze negative prodotte dal fatto di reato, nell'intento di promuovere la rigenerazione dei legami a partire dalle lacerazioni sociali e relazionali che l'illecito ha originato. Le più autorevoli fonti europee e internazionali ormai da tempo hanno stabilito principi di riferimento comuni e indicazioni concrete per sollecitare gli ordinamenti nazionali a elaborare paradigmi di giustizia riparativa che permettano alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se entrambi vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale. Non mancano nel nostro ordinamento ampie, benché non sistematiche, forme di sperimentazione di successo e non mancano neppure proposte di testi normativi che si fanno carico di delineare il corretto rapporto di complementarità fra giustizia penale tradizionale e giustizia riparativa. In considerazione dell'importanza delle esperienze già maturate nel nostro ordinamento, occorre intraprendere una attività di riforma volta a rendere i programmi di giustizia riparativa accessibili in ogni stato e grado del procedimento penale, sin dalla fase di cognizione».

¹¹ Si tratta del progetto di riforma sviluppato a partire dal d.d.l. delega n. 2345 "per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari", attraverso una serie di emendamenti elaborati sulla base dei lavori della Commissione ministeriale "Lattanzi" e approvati dalla Camera dei deputati il 3 agosto 2001, il cui testo (n. 2353) è stata ora approvata in via definitiva dal Senato. Per una prima lettura della proposta di riforma v. G. Canzio, *Le linee del modello "Cartabia". Una prima lettura*, in *Sistema penale*, 25 agosto 2021 e M. Del Tufo, *Giustizia riparativa ed effettività nella Proposta della Commissione Lattanzi (24 maggio 2021)*, in *Archivio Penale*, n. 2, 2021.

¹² Sul progressivo passaggio evolutivo del diritto penale da modelli di giustizia retributiva e preventiva a paradigmi ispirati alla finalità rieducativa e, come ultimo sviluppo, al modello riparativo si veda *ex multis* A. Caperna, *Le frontiere dell'esecuzione penale tra inedite esperienze rieducative ed inefficienza del sistema - la giustizia penale riparativa*, relazione all'incontro di studio organizzato dal C.S.M. sul tema "Trattamento sanzionatorio tra magistratura di sorveglianza e giudice della cognizione", Roma, 2008. Secondo l'A., tale

2. Un percorso irto di difficoltà tra carenze normative e ostacoli culturali.

Come è possibile tentare di realizzare una tale prospettiva riformatrice? Concentrando l'attenzione sul momento esecutivo della pena e, in particolare, sulla fase affidata alla competenza del giudice di sorveglianza, occorre riflettere su come le prospettive della giustizia riparativa possano intersecarsi con quelle della risocializzazione del reo nell'ambito delle dinamiche dell'esecuzione penale e penitenziaria. Si tratta di una questione molto complessa, che deve confrontarsi con numerose difficoltà e ostacoli, costantemente generati dalla tensione dialettica tra l'"effettività della tutela" della vittima e l'imperativo costituzionale del recupero dell'offensore al consesso civile.

Manca, anzitutto, una diffusa consapevolezza sociale e culturale del significato della giustizia riparativa. Di contro, l'accresciuta sensibilità nei confronti della vittima dipende anche da una (quantomeno percepita) dilatazione del rischio criminale che, ormai, espone la maggioranza dei cittadini all'esperienza vittimologica. Tutti noi ci sentiamo in qualche misura potenzialmente in pericolo, esposti alla criminalità predatoria o a rischi per la nostra integrità fisica. L'essere vittima, insomma, diventa un'esperienza che molti ritengono quasi fisiologica della vita quotidiana, soprattutto di quella urbana¹³. Tale percezione – come rileva Marco Bouchard – suscita però un riflesso individualistico e la sensazione di vulnerabilità si incanala in sentimenti divisivi, di paura verso l'altro, spesso percepito come un potenziale aggressore e non riesce a trasformarsi in spinta positiva, tesa a rafforzare la solidarietà tra gli individui e dunque a favorire il dialogo e l'incontro¹⁴.

fenomeno si collega «verosimilmente, ad una diversa percezione del rapporto stato/cittadino: lo stato è percepito come collettività e non come apparato autoritario; non come il primario soggetto offeso dall'illecito, ma come soggetto offeso secondario, sostituito dalla vittima. Il modello di giustizia riparativa abbandona, quindi, le tradizionali finalità di retribuzione e riabilitazione della sanzione penale: considera il reato non come un illecito contro la società o contro l'ordine costituito – e per ciò da sanzionare – ma come una condotta offensiva nei confronti della vittima; centralizza la figura della vittima del reato; considera l'autore non semplicemente il passivo destinatario della sanzione penale, ma un soggetto a cui è richiesto di operare attivamente per l'eliminazione del danno provocato con la sua condotta illecita; individua come finalità primaria l'eliminazione delle conseguenze dannose provocate dal reato, attraverso l'attività riparatrice del reo». Altra dottrina ravvisa nella "riforma Cartabia" in tema di giustizia riparativa "una vera rivoluzione culturale" (M. Bouchard, *Giustizia riparativa, vittime e riforma penale. Osservazioni alle proposte della Commissione Lattanzi*, in *Questione Giustizia*, 23 giugno 2021).

¹³ M. Pavarini, *Il grottesco della penologia contemporanea*, in U. Curi, G. Palombarini (a cura di), *Diritto penale minimo*, Donzelli Ed., 2002, p. 281.

¹⁴ «Questa tendenza è ricca di implicazioni preoccupanti. In una società spinta in modo sempre più sfrenato verso forme comportamentali individualistiche c'è, DAVVERO, il pericolo che la vittimizzazione si decomponga in vero e proprio infantilismo». Così scrive M. Bouchard nella relazione all'incontro di studio organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura sul tema: "*Giustizia riparativa e processo penale: esperienze applicative nazionali ed internazionali. Le prospettive della mediazione penale nell'ordinamento italiano*" Roma, 1 - 3 marzo 2010. L'A. osserva ancora: «prende corpo il pericolo che il processo di vittimizzazione nella giustizia penale altro non sia che lo specchio di una tendenza esasperata all'individualismo. Questo individualismo si esprime attraverso l'esistenza di due logiche contrastanti: con la rivendicazione infinita dei diritti, da un lato, e con la domanda costante di protezione, dall'altra; con la pulsione verso l'autonomia, da un lato, e con la pulsione, dall'altra, verso la dipendenza secondo un immaginario della vittima che sostituisce quello della civiltà e della cittadinanza. In un tale scenario, la denuncia – anziché esprimere un atto di ribellione verso un sopruso – si trasforma in modo normale di comunicare tra le persone».

Sul piano della politica in materia penale, tale spinta psicologica si traduce nel fenomeno *law and order*: quanto più un corpo sociale si sente in pericolo, più sarà incline a invocare strumenti ispirati alla prevenzione speciale e alla neutralizzazione del pericolo percepito piuttosto che favorire istituti di uscita dal processo mediante condotte riparative, riguardati piuttosto quali comode scappatoie dalla “pena certa” e, possibilmente, dalla “pena esemplare”¹⁵.

Utile antidoto ai veleni inoculati dai messaggi securitari sarebbe un’informazione obiettiva che possa indirizzare all’opinione pubblica i corretti messaggi¹⁶. Su questo versante, tuttavia, non è lecito nutrire soverchie aspettative, se si guarda alla non lontana esperienza degli Stati Generali dell’esecuzione penale, il cui esito, assai positivo sul piano degli elevati risultati culturali prodotti, non è stato seguito da una altrettanto incisiva ed efficace comunicazione in favore dei cittadini che, infatti, in larga misura sono rimasti tiepidamente ai margini del dibattito culturale.

Ma vi sono anche criticità di ordine sistemico. Al pari del processo penale, l’attuale procedimento di esecuzione penitenziaria è focalizzato sulla figura del condannato, mentre la vittima è considerata del tutto sporadicamente ed appare tuttora dibattuta l’opportunità di un coinvolgimento dell’offeso nei procedimenti di sorveglianza anche (ma non solo, come si dirà) per il sempre immanente rischio di vittimizzazione secondaria¹⁷. Limitando il campo di osservazione alle più recenti novità è, invero, agevole rilevare che il legislatore, tutte le volte in cui ha introdotto disposizioni in materie che coinvolgono la vittima del reato, ha operato o con finalità di neutralizzazione del presunto aggressore (si pensi alle disposizioni introdotte dalla l. 69/2019, c.d. “Codice rosso”), o in termini indiretti, in relazione a profili incentrati pur sempre sulla figura del reo (esigendo, a es., l’intervenuta emenda del condannato ai fini della concessione dei c.d. “benefici penitenziari”, come accade in materia di riabilitazione o di liberazione condizionale). Manca, inoltre, nel momento dell’esecuzione penale, l’istituzionalizzazione di uno spazio di vero **ascolto del dolore** della persona offesa che costituisce, invece, il perno fondamentale della giustizia riparativa, posto che il bisogno delle vittime di reato non è soltanto quello di ottenere la punizione del colpevole o un risarcimento economico, ma anche (soprattutto) è quello di essere ascoltate, capite, “curate”, dopo il trauma derivante dal reato, che incide

¹⁵ Emblematica di tale propensione è la scelta politica alla base della legge n. 251/2005 (“legge ex Cirielli”), ispirata all’esperienza statunitense, e sintetizzata dall’espressione, mutuata dalle regole del *baseball*, «*three strikes and you’re out*» («tre colpi e sei fuori»). Su tali profili, v. per tutti A. Della Bella, *Three strikes and you’re out: la guerra al recidivo in California e i suoi echi in Italia*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2007, p. 832.

¹⁶ Su tale profilo anche A. Caperna, *Le frontiere dell’esecuzione*, cit., p. 3 e C. Mazzucato, *Appunti*, cit., p. 121.

¹⁷ L’esperienza comune di tutti gli operatori della giustizia, magistrati, avvocati, polizia giudiziaria, insegna quanto è doloroso per la vittima partecipare alle attività di indagine e al processo. Gli studi di vittimologia hanno ben evidenziato gli effetti della c.d. “vittimizzazione secondaria” nell’ambito e come conseguenza delle dinamiche del processo penale. Emblematica, inoltre, appare la condanna della CEDU il 27 maggio scorso (*Affaire J.L. c. Italie*), nei confronti dell’Italia per la violazione dell’art. 8 della Convenzione EDU, che garantisce il diritto al rispetto della vita privata e che esclude che una autorità pubblica possa ingerirsi nell’esercizio di questo diritto, se non nei ristretti limiti previsti dalla legge, per l’attuazione di misure che in una società democratica siano necessarie alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica, al benessere economico del paese, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Con tale pronuncia, i giudici di Strasburgo hanno stigmatizzato le modalità giudicate fortemente inappropriate con cui la persona offesa è stata sottoposta ad esame dibattimentale (si trattava di un processo per violenza sessuale), tali da integrare, appunto, una vittimizzazione secondaria.

negativamente in tutti gli ambiti della vita e della personalità dell'offeso e non solo in quello patrimoniale, profilo che spesso è, anzi, del tutto secondario¹⁸.

In terzo luogo vi sono resistenze di natura concettuale. Come è noto, la giustizia riparativa, nata tra il Canada e gli Stati Uniti all'inizio degli anni '70 essenzialmente nella forma del contatto riparatorio tra autore e vittima, agevolato dall'intervento di un terzo (triade *victim/mediation/offender*)¹⁹, mira, almeno inizialmente, ad un recupero della relazione tra persone al tempo stesso divise e accomunate dall'esperienza delittuosa. Se cerchiamo di identificare il primo elemento di questa triade nella fase esecutiva ci imbattiamo quasi subito in difficoltà piuttosto importanti nel mettere a fuoco e identificare correttamente la figura della "vittima". "Vittima" nel (del?) procedimento di esecuzione penale, infatti, è non solo la c.d. "persona offesa", ma anche una serie articolata di altri soggetti su cui incide la *potestas* statale: le donne incarcerate (pensiamo alla difficile situazione della popolazione detenuta femminile, sotto il profilo delle dotazioni logistiche, delle possibilità di accesso al trattamento, etc.), gli anziani detenuti, gli immigrati (normalmente privi di quei supporti esterni che consentano l'accesso alle misure alternative), le persone rinchiusi nelle istituzioni totali (pensiamo ai "vecchi" O.P.G.). Ci sono poi le vittime di comportamenti lesivi (es. gli *hate-crimes*) commessi nei confronti di una pluralità indistinta di persona (vittimologia generale) che possono essere compiuti da un determinato Stato, come la pratica della tortura o l'emissione di leggi di discriminazione razziale²⁰.

Ma non basta: la definizione di vittima adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella risoluzione n. 40/34 del 28 novembre 1985 sui principi fondamentali di giustizia relativi alle vittime della criminalità e alle vittime di abuso di potere (c.d. "Dichiarazione di Vienna") ha ampia significativamente il concetto di "vittima" includendovi non soltanto le vittime del crimine, ma anche quelle dell'abuso di potere²¹. La stessa "riforma Cartabia", ispirandosi alla Direttiva 2012/29/UE²², introduce per la prima

¹⁸ Cfr. G. Mannozi, *Sapienza del diritto e saggezza della giustizia: l'attenzione alle emozioni nella normativa sovranazionale in materia di restorative justice*, in *disCrimen*, 23 aprile 2020.

¹⁹ Per un inquadramento storico della nascita della giustizia riparativa, v. *ex multis* C. Mazzucato, *Appunti*, cit., pp. 101 e ss.

²⁰ Sul problema della definizione del concetto di "vittima" v. C. Mazzucato, *"Direttiva Vittime" e giustizia riparativa: problemi, sfide, prospettive*, in A. Ceretti (a cura di), *La giustizia riparativa nelle politiche educative del Comune di Milano, Atti del convegno svoltosi a Milano il 16 maggio 2018*, Comune di Milano, 2019, pp. 197 e ss.

²¹ «Victims means persons who, individually o collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power». Sulla possibilità che, in situazioni estreme, anche i rappresentanti della pubblica autorità possano porre in essere atti di abuso nei confronti dei prigionieri il riferimento è agli studi di P. Zimbardo, professore emerito di psicologia all'università di Stanford. Noto a livello mondiale per l'esperimento della prigione simulata di Stanford (realizzato nel 1971) e per quello che ha definito "l'effetto Lucifero" (P.G. Zimbardo *The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil*, Random House, 2007 (trad. it. *L'effetto Lucifero. Cattivi si diventa?*, Cortina, 2008), su cui v. anche, in questa rivista, [l'intervista a Philip G. Zimbardo](#), 15 gennaio 2020.

²² Si tratta della "Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI", pubblicata in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 14.11.2012. In tema v. *ex multis* M. Bargis, H. Belluta (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale*, Giappichelli, 2017. Una parziale attuazione della Direttiva 2012/29UE è stata operata dal d.lgs 15 dicembre 2015, n. 212, che ha introdotto, tra

volta nell'ordinamento italiano una definizione normativa di "vittima"²³, identificandola nella persona fisica che ha riportato – direttamente o per l'interposta persona di un familiare deceduto per il reato – un danno, fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato. In un tale *identikit* rientra di regola l'attuale concetto di persona offesa dal reato, senza tuttavia esaurirlo, poiché la definizione di vittima contenuta nella riforma "Cartabia" modella innovativamente una figura soggettiva legata all'individualità della persona fisica colpita dal reato, che si distingue dalle persone offese dal reato generalmente intese come soggetti titolari del bene giuridico leso dal reato, categoria che – come è noto – include anche persone giuridiche.

Strettamente connessa alla "questione identificativa" è la quarta e, forse, più grave criticità, rappresentata dall'assenza, nell'ordinamento italiano, di una disciplina organica della giustizia riparativa che favorisca la costruzione di uno spazio di ascolto delle vittime di reato, alla luce di una nuova visione del sistema giuridico penale e delle funzioni della pena, non più basata unicamente sul rapporto Stato-reo finalizzato alla punizione del colpevole nel caso di accertamento della responsabilità, bensì fondata sulla visione del reato come *vicenda dinamica* che vede coinvolte le relazioni tra le parti e quale evento che ha provocato un danno anche per la società nel suo complesso²⁴.

3. La vittima nell'esecuzione penale.

Nel nostro ordinamento, la posizione della vittima – come si è già accennato – non è formalmente costituzionalizzata (l'art. 27 della Costituzione fa menzione del solo condannato) sebbene la posizione dell'offeso dal reato possa ritenersi "coperta" a livello costituzionale alla luce degli obblighi internazionali cui l'Italia, in forza dell'art. 10 Cost., è tenuta a conformare il proprio ordinamento e della necessaria conformazione del diritto interno a quello eurounitario (art. 117, Cost.). Un riflesso di tale differente posizione dell'offeso rispetto all'offensore nell'assetto costituzionale si riflette anche nelle fonti primarie che governano la fase esecutiva della pena, ove l'attenzione del legislatore è quasi esclusivamente concentrata sulla figura del condannato (che la stessa previsione costituzionale impone di "rieducare") laddove i riferimenti alla "vittima" sono, al contrario, del tutto sporadici²⁵.

l'altro l'art. 90-bis c.p.p. "Informazioni alla persona offesa". Alla definizione di "vittima" enunciata dalla Direttiva 2012/29/UE si conforma, con ulteriori specificazioni, la Raccomandazione del Consiglio d'Europa relativa alla giustizia riparativa in materia penale CM/Rec(2018), che riconosce alla vittima (persona fisica) una serie di prerogative riassumibili in: a) diritto ad una più ampia partecipazione a livello processuale ma anche rispetto ai programmi di giustizia riparativa per affrontare e definire le questioni legate alla riparazione dell'offesa; b) diritto ad avere «più voce in merito alle misure opportune da adottare in risposta alla loro vittimizzazione, a comunicare con l'autore dell'illecito e a ottenere riparazione e soddisfazione nell'ambito del procedimento giudiziario» (Rac.CM/Rec(2018)8); c) riconoscimento dei propri bisogni e interessi, pari a quello garantito all'autore di reato; d) diritto a partecipare a programmi di giustizia riparativa da rendere «disponibili in ogni fase del procedimento penale» (Rac. CM/Rec(2018)8); e) diritto a una adeguata informazione che metta in grado le vittime di scegliere se partecipare a un programma di giustizia riparativa; f) diritto ad un trattamento dignitoso, rispettoso e professionale. Indicazioni sulla tipologia dei programmi e su valori e standard della giustizia riparativa provengono, inoltre, dall'*Handbook on Restorative Justice Programmes* (UNODC 2020).

²³ Cfr. art.1, comma 18, lett. b), A.C. 2435, approvato dalla Camera dei deputati il 3 agosto 2021.

²⁴ Cfr. C. Mazzucato, *Appunti*, cit., 106.

²⁵ Sul ruolo della vittima nei procedimenti riparativi, v. R. Muzzica, *Il ruolo della vittima negli istituti riparativi*, in *La legislazione penale*, 11, 2019, pp. 31 e ss.

In tema di riabilitazione, l'art. 179, comma 4, c.p., stabilisce, invero, che la riabilitazione non può essere concessa quando il condannato non abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle (così integrando l'accertamento dell'emenda dell'interessato, al quale si richiede anche la "buona condotta" mantenuta successivamente alla condanna); mentre l'art. 176, ultimo comma, c.p. dettato in materia di liberazione condizionale, espressamente subordina la concessione della misura alla prova dell'assolvimento da parte del condannato delle obbligazioni civili derivanti dal reato e coinvolge, di riflesso, anche il tema del "perdono della persona offesa", profilo che assume valenza soprattutto in materia di misure applicate in favore di condannati per reati particolarmente gravi (quali il terrorismo o il sequestro di persona a scopo di estorsione)²⁶.

Nell'ambito dell'ordinamento penitenziario, l'art. 27 del regolamento di esecuzione della legge n. 354/75 (d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230), espressamente assegna quale compito degli educatori incaricati dell'osservazione della personalità del detenuto quello di promuovere «una riflessione [...] sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa». La evocata disposizione, se nella pratica ha contribuito a promuovere una certa attenzione ai profili riparativi, resta comunque deficitaria, non menzionando la "vittima" del reato bensì la "persona offesa".

A fronte di tali rapsodiche disposizioni, nella prassi non è così raro assistere ad una sorta di sovrapposizione tra i profili rieducativi, riparatori e riparativi²⁷ anche perché, in effetti, tutte le sopra evocate disposizioni riguardano la vittima in senso quasi "strumentale" o comunque indiretto, mirando per un verso ad assolvere esigenze di tipo

²⁶ Analoga dizione reca l'art.16-*nonies*, d.l. n.8/91, conv. dalla l. n. 82/1991, in materia di liberazione condizionale per i collaboratori di giustizia. Il presupposto del "ravvedimento" del condannato, previsto dall'art. 16-*nonies*, L. n. 82/1991, deve essere accertato dal giudice in termini di rilevante probabilità confinante con la certezza dell'emenda (Cass., Sez. I, 9 marzo 2009, n. 10421, Antonuccio, *CED*). Tra gli elementi valutabili ai fini dell'acquisizione della prova del ravvedimento può essere anche considerato il grado di interesse e di concreta disponibilità del condannato a fornire alla vittima del reato ogni possibile assistenza, compatibile con il doveroso rispetto della riservatezza e delle autonome decisioni di questa, ma il "sicuro ravvedimento" non può identificarsi tout court con il risarcimento del danno ad essa cagionato, ovvero con iniziative di solidarietà (peraltro non semplici nell'ambito dello speciale programma di protezione al quale è l'interessato sottoposto), ma postula una valutazione globale della condotta del soggetto, in modo da accertare se l'azione rieducativa, complessivamente svolta (realizzata, come è avvenuto nel caso in esame e riconosce la stessa ordinanza impugnata, anche in virtù della corretta gestione di tutti i benefici penitenziari finora fruiti) abbia prodotto il risultato del compiuto ravvedimento del reo (Cass., Sez. 1, 6 novembre 1989, Malizia, in *Giust. pen.*, 1990, 2, 257). Tra gli elementi di valutazione del sicuro ravvedimento del reo e del suo riscatto morale vanno, inoltre, presi in considerazione secondo la giurisprudenza, i rapporti con i familiari, il personale carcerario e i compagni di detenzione, nonché lo svolgimento di un'attività lavorativa o di studio, la stessa perseveranza in un leale, faticoso, continuato intento di collaborazione (Cass., Sez. I, 15 febbraio 2008, n. 9815, Iaglietti, *CED*).

²⁷ Sulla tematica del perdono dell'offeso, v. G. De Francesco, *Il silenzio e il dialogo*, cit., p. 10; M. Bouchard, G. Mierolo, *Offesa*, cit., pp. 64 ss. Nell'ambito di un procedimento in materia di liberazione condizionale, a es., si legge: «Quanto all'ulteriore presupposto indicato dall'art. 176 c.p., dall'incartamento processuale non risulta che Vallanzasca abbia mai risarcito le vittime dei suoi gravissimi reati, né attraverso un almeno parziale ristoro economico (anche quando, lavorando, ne aveva avuta la possibilità) né attraverso altre forme di riparazione obiettivamente dimostrative della seria e univoca volontà di alleviare le sofferenze delle predette, né risulta che abbia mai mostrato convinta respicenza, chiesto perdono o posto in essere condotte comunque indicative di una sua effettiva e totale presa di distanza dal vissuto criminale». (Trib. Sorv. Milano, ord.17 aprile 2018, ric. Vallanzasca).

riparatorio, per l'altro verso a formare il giudizio circa l'effettivo ravvedimento del soggetto in funzione della sua emenda.

Innovativa appare, in tale contesto, la disposizione dell'art. 13, comma 3, l. n. 354/75, recentemente novellata dal d.lgs. n.123/2018, che riproduce parte del contenuto dell'art. 27 reg. esec., aggiungendovi però un richiamo espresso alla vittima di reato prima non esistente nella norma del regolamento²⁸. Se la versione riformata dell'art. 13, comma 3, o.p. ha l'indubbio merito di introdurre – dalla porta principale – la figura della vittima nell'esecuzione penale, non ci si può nascondere che, in sede applicativa, questo profilo genera non pochi problemi, perché sorge il dubbio sul “come” l'eventuale percorso di giustizia riparativa possa essere valutato in sede di applicazione dei benefici penitenziari. La questione – in assenza di specifici parametri normativi – è stata oggetto dell'elaborazione giurisprudenziale che ha posto in rilievo la necessità che il percorso di mediazione eventualmente affrontato dal condannato abbia carattere concreto e non a-specifico, così da fornire elementi utili alla verifica dell'effettivo ravvedimento dell'interessato²⁹.

Analoghi profili di incertezza sul piano applicativo si evidenziano nel momento della valutazione finale dell'affidamento in prova del condannato da parte del Tribunale di sorveglianza (art.47, comma 12, o.p.), quando il percorso di mediazione sia eventualmente fallito.

Sopra ogni altra considerazione, merita però riflettere se, pur ammettendo che l'intrapreso percorso di mediazione possa essere apprezzato ai fini dell'accertamento del positivo recupero sociale del condannato, non si tradisca la premessa della mediazione, cioè la libertà della scelta di accedervi. Quanto può essere, per il condannato, veramente libera una tale scelta nel momento in cui l'esito della mediazione potrà essere apprezzato ai fini della valutazione del percorso penitenziario e dell'accesso ai benefici extramurari?

²⁸ «Nell'ambito dell'osservazione è offerta all'interessato l'opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione». Benché dettata con riferimento all'attività di osservazione della personalità che si dispiega nel corso del trattamento intramurario, la norma in esame assume rilievo non solo per le valutazioni dei condannati detenuti ma anche per i c.d. “liberi sospesi” (art. 656, comma 5, c.p.p.), sulla scorta anche delle informazioni trasmesse all'UEPE che vanno ben oltre la semplice “inchiesta sociale”, per costituire una vera e propria osservazione scientifica della personalità dei soggetti liberi. L'osservazione dei condannati a pene detentive dovrebbe essere prima di tutto finalizzata a verificare le riflessioni compiute dal reo in merito al disvalore dell'illecito e alle sofferenze provocate alla vittima del reato. Si tratta di un aspetto determinante, anche se non esclusivo, per la valutazione della pericolosità sociale del reo e di una riflessione non scontata e non solo nei casi in cui i condannati proclamano la loro innocenza ma anche in altri casi in cui pur essendovi l'ammissione degli addebiti, magari fin dalla fase delle indagini o processuale, i condannati si limitano a dolersi delle conseguenze dei reati derivate nella loro vita o al più in quella dei loro congiunti, senza soffermarsi sulle sofferenze causate alle vittime

²⁹ In questi termini si esprime la più recente giurisprudenza (Cass., Sez. 1, 23 marzo 2021, n. 19818, Vallanzasca, in *DeJure*): nel confermare la decisione del Tribunale di Sorveglianza che aveva respinto la domanda di liberazione condizionale, la suprema Corte evidenzia tra l'altro: «l'avviato percorso di mediazione penale ha un carattere piuttosto astratto e a-specifico, in quanto caratterizzato da manifestazioni formali e senza un reale, pur possibile, confronto con le vittime dei reati, che è stato raccolto dall'équipe con eccessiva accondiscendenza alla prospettazione del condannato che, in realtà, allo scopo di non confrontarsi con la dolorosa realtà del male arrecato, si è trincerato dietro il timore che la tardiva ricerca di un effettivo contatto con le persone offese potesse essere strumentalizzato».

Va, infine, segnalata la Circolare del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del 17 maggio 2019, denominata “*Linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di comunità in materia di Giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato*”³⁰. Nell’ambito dell’esecuzione penale l’avvio di un programma di giustizia riparativa da inviarsi all’autorità giudiziaria, anche su impulso dei servizi della giustizia minorile e di comunità, avviene nell’ambito di un progetto individualizzato a somiglianza di quanto avviene nei casi di messa alla prova degli adulti, mentre nel caso di esecuzione penale esterna degli adulti tale prassi si registra in termini percentualmente ancora poco significativi³¹.

A tutt’oggi manca, in definitiva, una cornice normativa entro cui inserire la giustizia riparativa e questo è il problema più rilevante, perché offre occasioni per incorrere in errori o ambiguità nel riferirsi a concetti che possono assumere significati differenti e generare prassi applicative “a macchia di leopardo” e comunque non orientate alla uniforme applicazione del diritto sul territorio nazionale.

4. La “scorciatoia riparatoria”.

In uno scenario caratterizzato da numerosi profili di incertezza applicativa, il rischio che si è in numerosi casi materializzato è quello dell’adozione di quelle che potremmo definire “scorciatoie riparatorie”. La disposizione che è stata maggiormente utilizzata in questo contesto è senz’altro quella contenuta nell’art. 47, comma 7, della legge n. 354/75, dettata in tema di affidamento in prova al servizio sociale, che recita, nella formulazione vigente introdotta in seguito alla novella della legge 10 ottobre 1986 n. 663:

³⁰ Si tratta di una fonte di matrice amministrativa che supplisce alla carenza di una legislazione del settore senza tuttavia intervenire a chiarimento dell’interpretazione di norme esistenti, né primarie né secondarie. Essa è principalmente rivolta agli operatori dell’esecuzione penale, in particolare agli UEPE che diventano il fulcro della formazione e dell’attivazione dei percorsi di giustizia riparativa in ambito penale mentre restano sullo sfondo gli operatori del carcere. La Circolare del 2019 introduce due distinte figure soggettive: i “facilitatori” e i “mediatori”, questi ultimi deputati all’incontro vittima-reo. Si parla di facilitatori indicando «una figura professionale che ha maturato un altro profilo di esperienza nel contesto dei servizi minorili e/o dell’esecuzione penale degli adulti, adeguatamente formata e con un ampio spettro di capacità: di comunicazione nel gruppo, di gestione costruttiva dei conflitti in area penale, di sostegno ed aiuto». La detta figura professionale viene distinta da quella dei mediatori (una figura in materie socio-umanistiche, pedagogiche e psicologiche con conoscenze in area giuridica, specificatamente formata nella materia della risoluzione dei conflitti in area penale, che abbia maturato una adeguata esperienza nel trattamento dei casi). Viene riservata ai mediatori l’attività di mediazione penale in senso proprio (incontro autore-vittima diretto o indiretto con vittima specifica e aspecifica), laddove i facilitatori della giustizia hanno una competenza prevalentemente nell’ambito della sfera socio-educativa, possono seguire altri percorsi di giustizia riparativa (scuse formali, forum tra gruppi di vittime aspecifiche e gruppi di autori di reato; incontri di mediazione allargata a gruppi parentali e al territorio). Si tratta di figure istituzionali già previste dalle fonti internazionali e, in particolare, dai *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters* delle Nazioni Unite (ECOSOC Resolution 2002/12) e dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa CM/Rec (2018)8, adottata il 3 ottobre 2018. V. in tema P. Patrizi, (a cura di), *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, Carocci, 2019.

³¹ La Circolare in esame accenna all’esecuzione intramuraria menzionando “programmi di giustizia riparativa” che possono essere applicati nella gestione dei conflitti all’interno degli istituti di pena o per “l’attivazione di gruppi riparativi per i soli autori di reato”, senza prefigurare, quindi, forme di mediazione penale in senso proprio. Viene, altresì, previsto di attivare una rilevazione delle convenzioni stipulate da uffici epe e istituti penitenziari per soggetti in esecuzione di pena ma solamente per l’avvio dei condannati allo svolgimento di attività riparative a favore della collettività.

«nel verbale (delle prescrizioni n.d.r.) deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato...». La traduzione in prassi della norma sopra evocata lascia intravedere in filigrana le non trascurabili ombre che offuscano l'orizzonte della giustizia riparativa declinata nella fase esecutiva.

Pesa, anzitutto, il fattore psicologico che muove l'interprete, spesso tuttora legato alla concezione retributiva della pena, che considera l'accesso alle misure alternative non già una vera e propria sanzione penale bensì una "fuga" dall'esecuzione della medesima, come tale vista con sfavore e sottoposta, per tale motivo, a letture applicative di sapore "contrappassistico" e meramente "risarcitorio"³². Si tratta di una fenomenologia storicamente legata alla stagione di "tangentopoli", con le condanne ai c.d. "tangentisti" che pervenivano ai tribunali di sorveglianza per l'applicazione dell'affidamento al servizio sociale. In quello che si può considerare il *leading case* in materia³³, i giudici, dovendo applicare l'affidamento in prova al servizio sociale a persona condannata per peculato aggravato (materialmente consistito nella distrazione a proprio vantaggio di ingenti somme di denaro destinate ad un ospizio per poveri), modularono il contenuto prescrittivo della misura con la finalità di far percepire alla condannata le conseguenze negative per la società del reato commesso, in funzione specialpreventiva, e attenuare le stesse attraverso una prestazione di "dare". In relazione a quest'ultimo aspetto, il tribunale di sorveglianza evidenziò come non fosse possibile imporre una prescrizione restitutoria (risarcitoria in forma specifica) poiché l'interessata aveva, nel frattempo, dilapidato le somme illecitamente sottratte alla istituzione pubblica, e si trovava in disagiate condizioni economiche. Si optò allora per una prescrizione restitutoria "per equivalente", disponendo che l'affidata prestasse la propria opera a titolo gratuito quale addetta alle pulizie, per tutta la durata della messa alla prova, in favore di quello stesso istituto danneggiato dalla propria condotta antiggiuridica. È evidente l'intento retributivo/sanzionatorio (pena esemplare) sotteso a tale prescrizione.

La casistica relativa ai "*white collars crimes*" ha poi indotto la giurisprudenza di merito a creare dei parametri specifici per valutare la concedibilità delle misure alternative alla detenzione³⁴. Si è, infatti, dapprima privilegiato soluzioni di tipo "contrappassistico" (come nel caso sopra esaminato), in grado di collegare la prestazione riparatoria al reato

³² In dottrina, le istanze ispirate a considerazioni di giustizia riparativa si saldano con la constatazione, stigmatizzata dagli operatori giuridici, della sostanziale inefficacia delle misure alternative alla detenzione sotto il profilo della rieducazione e della riparazione delle conseguenze dannose del reato: «La pena espiata in affidamento è una pena ineffettiva», dato che la misura alternativa in questione è «una scatola vuota, priva di qualsiasi contenuto risocializzante»: così L. Monteverde, *Mediazione e riparazione dopo il giudizio: l'esperienza della magistratura di sorveglianza*, in *Minori e giustizia*, 2, 1999, pp. 87-98; il correttivo consiste «nel valorizzare le esigenze della vittima o delle vittime del reato (persona e collettività), inserendo nel verbale che accompagna la concessione dell'affidamento prescrizioni – suscettibili, se non adempiute, di comportare la revoca della misura – dirette a realizzare il risarcimento del danno o a consentire l'effettuazione, in caso di vittima indeterminata, di lavoro non retribuito a favore della collettività»: F. Della Casa, *Misure alternative ed effettività della pena tra realtà e prospettive*, in *Giust. Pen.*, II, 2001, pp. 65 ss.

³³ Si tratta del caso Rossanigo, deciso con l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino del 15 ottobre 1997.

³⁴ Cfr. L. Scomparin, *Quale giustizia riparativa dopo la conclusione del processo?*, in *La legislazione penale*, 2, 2004, p. 406, che attribuisce la "reviviscenza" sul piano applicativo della prescrizione di cui al comma 7, art. 47 o.p. alla "crisi di identità e di ruolo delle misure alternative alla detenzione", dovuta anche al notevole incremento della criminalità dei *white collars* a partire dalla metà degli anni '90. L. Scomparin, *Quale giustizia*, cit., p. 406.

commesso, appagando le esigenze di riprovazione sociale, particolarmente avvertite in quel particolare momento storico per poi sviluppare alcuni ulteriori criteri: si è verificato se il soggetto avesse manifestato segni di respiscenza rispetto al reato commesso (Trib. sorv. Milano, ord. 3 aprile 1997, Pillitteri; Trib. sorv. Milano, ord. 27 maggio 1997, Tassan Din; Trib. sorv. Milano, ord. 23 luglio 1997, Cusani), o avesse compiuto una seria e reale revisione critica del comportamento, o prestatato un'attività lavorativa estranea all'ambito in cui era maturato il reato commesso, o ancora se avesse integralmente risarcito il danno (Trib. sorv. Milano, ord. 23 febbraio 1998, Ligresti; Trib. sorv. Milano, ord. 11 febbraio 1998, Schemmari).

La Cassazione, nel tentativo di porre dei limiti alla proliferazione di indirizzi orientati in senso francamente retributivo/risarcitorio, ha rilevato che ogni reato rappresenta manifestazione di "disadattamento sociale", quantomeno inteso quale insofferenza nei confronti dell'ordinamento e che la revisione critica del soggetto e l'effettuazione di attività a contenuto sociale non sono parametri decisivi su cui valutare la concedibilità o meno della richiesta misura. La Suprema Corte ha, altresì, osservato che la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, nata in un'ottica di applicazione a soggetti socialmente svantaggiati, ben può essere applicata anche nei confronti di soggetti "iperintegrati" (quali a es. i condannati di "tangentopoli"), poiché l'esigenza di rieducazione – intesa quale reinserimento sociale – è presente in rapporto all'una e all'altra categoria di condannati, essendo la violazione della legge penale ex se sintomo di un carente adattamento sociale³⁵.

La Corte regolatrice ha, inoltre, censurato la decisione del tribunale di sorveglianza che, pronunciandosi in relazione a condannato socialmente "iperintegrato", aveva stabilito che la misura richiesta avrebbe dovuto non soltanto garantire il recupero sociale del soggetto attraverso la sua piena respiscenza rispetto ai fatti commessi; ma soddisfare, altresì, il profilo risarcitorio della pena, attraverso manifestazioni di tipo altruistico che compensassero – appunto – il *vulnus* inferto dal condannato alla società. I supremi giudici hanno rilevato, nell'occasione, che la concedibilità della misura non presuppone affatto né il pentimento o la revisione critica del condannato rispetto ai reati commessi, né alcuna forma di manifestazione concreta di tipo riparatorio, essendo sufficiente che il tribunale accerti che la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale possa svolgere meglio che la detenzione in carcere la funzione rieducativa della pena stabilita dall'art. 27 della Costituzione, sulla base dei dati dell'osservazione penitenziaria che evidenzino un'iniziale processo di modificazione dell'atteggiamento antisociale del condannato³⁶.

³⁵ Cass., Sez. I, 9 dicembre 1997, Armanini, *CED*.

³⁶ Cass., Sez. I, 5 febbraio 1998, n. 688, Cusani, in *CED* n. 21355. La successiva giurisprudenza di legittimità si è costantemente espressa nei medesimi termini: v. Sez. I, 25 ottobre 2007, n. 39474, Arnesano, in *CED* n. 237740. Giurisprudenza contrastante. Nello stesso senso, Cass., Sez. I, 9 luglio 2001, n. 30785, legiani, in *CED* n. 19606; Cass., Sez. I, 17 giugno 1998, n. 3572, Castellano, in *CED* n. 224571. *Contra*: Cass., Sez. I, 8 marzo 2001, n. 15098, Gammaidoni, in *CED* n. 218405; Cass., Sez. I, 15 febbraio 1995, n. 13456, Violante, in *CED* n. 218405; Cass., Sez. I, 15 novembre 2001, Paletti, in *CED* n. 45739; Cass., Sez. VI, 3 dicembre 2001, n. 72, Mogaadi Hassen, in *CED* n. 25671; Cass., Sez. I, 7 dicembre 2001, n. 102, Di Stasi, in *CED* n. 23462; Cass., Sez. I, 21 settembre 2004, Zampolini, in *CED* n. 37049. In tema cfr. F. Della Casa, *Affidamento al servizio sociale o (pura e semplice) "pay-back sanction"? Equivoci sul significato dell'art. 47 co.7 OP*, in *La legislazione penale*, 2, 2004, pp. 380 ss., e A. Ceretti, Di Ciò, *Giustizia riparativa e mediazione penale a Milano un'indagine quantitativa e qualitativa*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, VI, 3, 2000, pp. 100 ss. Per una compiuta disamina della giurisprudenza della magistratura di sorveglianza in tema di prescrizioni e oneri risarcitori, si veda,

La dottrina maggioritaria ha condiviso l'orientamento espresso dalla Cassazione, pur partendo dalla diversa premessa che la previsione relativa alle prescrizioni dell'affidamento in prova è soggetta ai principi di legalità e tassatività, e che un'attenuazione di quest'ultimo principio potrebbe ammettersi soltanto, ex art. 27, comma 3, Cost., in quanto le prescrizioni siano funzionali all'assistenza e al reinserimento del reo, non già al controllo o ad una maggiore afflittività della misura³⁷.

Nonostante i reiterati pronunciamenti della Corte di legittimità, ancora oggi, è diffuso il lascito di questa eredità, e molti Tribunali di sorveglianza subordinano l'avvenuto risarcimento dei danni (o la promessa formale di farlo, resa a verbale) alla concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale; altri disapplicano la disposizione del comma 7, art. 47 o.p.; altri ancora, all'opposto, l'interpretano quasi alla stregua di una condizione di ammissibilità della misura; altri, infine, prevedono lo svolgimento di attività di volontariato sociale sia nel caso di impossidenza economica sia nel caso di delitti che non hanno una persona offesa diversa dallo Stato oppure anche congiuntamente al risarcimento del danno, per conferire così un ulteriore contenuto al progetto di esecuzione penale esterna.

In altri termini, la prassi (analogamente a quanto accaduto nella attività giudiziaria del giudice di pace)³⁸, in una situazione di vuoto normativo sulle coordinate di fondo della giustizia riparativa, ha favorito l'emergere e il sedimentarsi di una giurisprudenza concentrata tutta sugli aspetti riparatori, quasi dimentica della – pur realizzabile – potenzialità più autenticamente riparativa dell'esecuzione della pena, trascurando la valenza della mediazione penale e privilegiando prassi di sapore transattivo, ispirate più al modello delle "reciproche concessioni" che a quello riparativo fondato sul reciproco ascolto e riconoscimento.

5. Prescrizioni riparative e affidamento in prova al servizio sociale.

Il principio fondamentale elaborato dalla giurisprudenza è quello per cui una prescrizione di "facere" o di "dare" può essere legittimamente inserita tra quelle che il soggetto ammesso all'affidamento al servizio sociale è tenuto a rispettare nella misura in cui siano idonee a favorire la manifestazione tangibile della volontà del reo di rispettare la legge e di eliminare – per quanto nelle sue possibilità – le conseguenze negative della propria condotta illecita.

volendo, F. FIORENTIN, *Riparazione e mediazione dopo il giudizio nel quadro dell'esecuzione penitenziaria e delle misure alternative alla detenzione*, in *La legislazione penale*, 2, 2004, pp. 389 ss.

³⁷ Così F. Bricola, *Le misure alternative alla pena nel quadro di una "nuova" politica criminale*, in *Pene e misure alternative nell'attuale momento storico*, Giuffrè, 1977, p. 398; in senso analogo G. Marinucci, *Politica criminale e riforma del diritto penale*, in G. Marinucci, E. Dolcini (a cura di), *Studi di diritto penale*, Giuffrè, 1991, p. 89.

³⁸ Il sistema del giudice di pace (d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 – Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace) è particolarmente ricco di istituti a finalità riparativa (conciliazione, mediazione, condotte riparatorie, particolare tenuità del fatto). Tra i più recenti contributi in materia, v. S. Dalla Bontà, E. Mattevi (a cura di), *Conciliazione, mediazione e deflazione nel procedimento davanti al giudice di pace. Esperienze euroregionali*, Università di Trento, 2020.

L'obbligo dell'affidato in prova di «adoperarsi in favore della vittima del suo reato» deve essere letto, in virtù della stessa collocazione di tale disposizione in seno all'ordinamento penitenziario e significativamente in materia di *probation*, nel senso che l'onere in esame costituisce una prestazione richiesta a carico del condannato in funzione rieducativa piuttosto che meramente risarcitoria in favore dell'offeso dal reato. Si tratta, in altri termini, di una assunzione di oneri restitutori che il condannato accetta, in sede di esecuzione della pena, quale manifestazione di condivisione delle regole concernenti l'ordinata convivenza sociale che egli ha violato con la commissione del reato, e quindi quale estrinsecazione della volontà del reo di reinserirsi pienamente nella società.

Posta questa premessa, sono emerse nella prassi numerose questioni applicative di incerta soluzione: se, sotto il profilo rieducativo possa ritenersi adeguata una prestazione riparativa formalmente espletata nei termini stabiliti dal giudice cui non corrisponda, tuttavia, una reale resipiscenza del reo e neppure l'effettiva introiezione del valore etico rappresentato dalla doverosità dell'obbedienza alla legge; in quali termini debba contemperarsi il diritto della vittima a non accettare contatti con l'agente ovvero prestazioni riparatorie da parte del medesimo – che potrebbero tradursi, dal punto di vista soggettivo della vittima, in una ulteriore *vulnus* (vittimizzazione secondaria) – con il diritto-dovere del condannato a adoperarsi concretamente in favore della persona offesa. Sorgono, inoltre, delicati interrogativi circa la legittimità dell'eventuale subordinazione della concessione, da parte del giudice di sorveglianza, dell'affidamento in prova al servizio sociale alla pregiudiziale offerta da parte del condannato di un compiuto progetto restitutorio e su quali obblighi possano essere concretamente posti a carico dei condannati ammessi all'affidamento in prova, in rapporto alla garanzia costituzionale di cui all'art. 23 della Costituzione (pericolo di vittimizzazione terziaria)³⁹.

Effettivamente, i commi 4 e 5 dell'art. 47, o.p., non prevedono alcuna limitazione relativamente al contenuto delle prescrizioni, se non quelle ricavabili dal sistema: il contenuto delle prescrizioni non può essere contrario alla legge e non deve rivestire carattere immotivatamente afflittivo, e deve essere, inoltre, finalizzato alla rieducazione del reo e/o ad evitare il pericolo di una sua recidiva⁴⁰. Prevenzione e rieducazione rappresentano, dunque, le coordinate normative che vincolano il contenuto precettivo delle prescrizioni che possono essere imposte dal tribunale di sorveglianza all'affidato⁴¹.

Il punto è, allora, se – a normativa vigente – la misura dell'affidamento in prova può legittimamente sostenere delle prescrizioni di natura riparativa o se, all'opposto, tali prescrizioni si pongano all'esterno del perimetro consentito. La risposta può essere trovata nella lettura combinata delle disposizioni dell'art.13, comma 3, o.p., e dell'art. 27, reg. esec., nel senso che ci troveremmo di fronte a disposizioni prive di significato sostanziale se non si ammettesse che i risultati del trattamento – finalizzati tra l'altro alla riflessione sulle possibili azioni anche riparative in favore della vittima del reato – non

³⁹ In questa prospettiva, i problemi più delicati emergono sul profilo della legittimità di prescrizioni che impongono un *facere* nei confronti di soggetti che non sono la vittima diretta o prestazioni in favore della collettività, trattandosi di prestazioni non espressamente previste dalla disposizione dell'art. 47, comma 7 Cost. Così anche L. Scomparin, *Quale giustizia*, cit., p. 410.

⁴⁰ Cass., Sez. I, 4 maggio 2001, Muccio, *CED*; Cass., Sez. I, 7 giugno 2001, n. 23218, Brighel, *CED*.

⁴¹ Così anche L. Scomparin, *Quale giustizia*, cit., p. 407, che pone appunto la questione della compatibilità di programmi riparativi con l'impianto dell'esecuzione penale, orientata al recupero sociale del condannato e dunque all'obiettivo rieducativo.

potessero e dovessero, per intrinseca coerenza del sistema, trovare un punto di sintesi nell'esecuzione penale, sia intramuraria che, a maggior ragione, nel caso di ammissione del condannato a forme di esecuzione della pena alternative alla detenzione. Del resto – come è stato acutamente osservato – presupposto implicito del percorso di revisione critica da parte del condannato è l'accettazione, il "riconoscimento" della vittima in quanto tale da parte del condannato⁴².

Guardando ora un po' più da vicino la disposizione del comma 7, art. 47, o.p., merita attenzione il significato che deve attribuirsi alla statuizione per cui l'offensore deve adoperarsi «in quanto possibile» «in favore della vittima del suo reato». Come è stato giustamente osservato⁴³, un approccio ispirato alla visione riparativa impone di valutare tale profilo sia nella prospettiva del reo, sia in quella della vittima.

Se ci si pone dal punto di vista del condannato l'«in quanto possibile» – peraltro clausola implicita in ogni prescrizione dell'affidamento, dal momento che *ad impossibilia nemo tenetur* – non può essere intesa come attenuativa della doverosità della prescrizione con riferimento alle sole possibilità economiche del reo di risarcire, in quanto il risarcimento materiale rappresenta solo uno dei mezzi attraverso cui il condannato può «adoperarsi in favore della vittima» e non esaurisce affatto – lo si notava in apertura della presente riflessione – la riparazione di tutte le conseguenze del reato. Considerata l'ampiezza semantica dell'espressione normativa in disamina, infatti, il tipo di riparazione possibile può esplicarsi mediante una qualsiasi forma di sostegno morale o materiale realizzabile nel caso concreto.

Si tratta di un profilo molto delicato e spesso sfuggente, il cui apprezzamento è affidato al giudice, chiamato a verificare, essenzialmente sulla base degli atti osservativi o della relazione sociale redatta dall' Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna (UEPE), se la disponibilità del condannato alla riparazione sia effettivamente accompagnata da una elaborazione interiore e al conseguente riconoscimento della vittima, ad evitare quindi che la pur offerta riparazione non si riduca ad una mera finzione, una sorta di "*do ut des*" dov'è essenziale rispettare non la vittima, ma le forme e i tempi "burocratici" fino alla "chiusura della pratica"⁴⁴. Un tale rischio è insito, in particolare, nel c.d. "sinallagma carcerario": nello scambio, cioè, tra la disponibilità da parte del condannato ad accettare il percorso trattamentale e l'eventuale percorso riparativo e la concessione dei benefici penitenziari, essendo ben possibile che «il consenso espresso dal detenuto sia spurio, utilitaristico, in quanto finalizzato alla riduzione della propria sofferenza (libertà o anticipazione del ritorno in libertà) e non di quella della vittima (con ulteriore sua vittimizzazione)»⁴⁵.

In una cornice siffatta si è andata sviluppando – soprattutto in relazione ai benefici penitenziari nei confronti dei *white collars* e dei condannati per delitti espressivi di violenza

⁴² Così L. Scomparin, *Quale giustizia*, cit., p. 408, che rileva, peraltro, come tale assunto sia messo in discussione dall'indirizzo giurisprudenziale che non correla la possibilità di accesso alle misure alternative all'intervenuta revisione critica del reo.

⁴³ Si veda sul profilo in esame estesamente G. Rossi, *Esperienze di giustizia riparativa nel procedimento di sorveglianza*, relazione tenuta al corso "Giustizia riparativa e processo penale: esperienze applicative nazionali e internazionali. Le prospettive della mediazione penale nell'ordinamento italiano", organizzato dal C.S.M., Roma, 1-3 marzo 2010.

⁴⁴ G. Rossi, *Esperienze di giustizia*, cit.

⁴⁵ Su tali profili e sui relativi rischi v. anche G. De Francesco, *Il silenzio e il dialogo*, cit., p. 14.

di genere – una casistica molto articolata, che solo con una certa difficoltà può essere sistematizzata e ricondotta ad alcune percepibili linee di tendenza.

Con riguardo ai “colletti bianchi”, in aggiunta a quanto già si osservava, merita ancora rilevare che la problematica connessa alla concreta scelta tra prescrizioni restitutorie di tipo risarcitorio (dazione pecuniaria in favore della vittima del reato, privata o istituzione pubblica) ovvero riparatorio (prestazione di attività a titolo di volontariato) ha una stretta dipendenza sia dalla accertata attuale possibilità materiale di adempiere del condannato, sia dalla concreta praticabilità di opzioni diverse in rapporto all’attualità di progetti di inserimento lavorativo a sfondo solidaristico presso enti pubblici o privati. Una tale opzione è, infatti, spesso influenzata dalla difficoltà di ricostruire la situazione economica-finanziaria del condannato, così che la imposizione di prescrizioni che implicano un’attività di tipo altruistico tiene luogo della compensazione monetaria del danno inferto dal condannato alla società.

Problematiche analoghe si pongono in tema di concessione delle misure alternative alla detenzione in rapporto a soggetti condannati per crimini sessuali, per maltrattamenti e *stalking*⁴⁶. Sotto il profilo compensativo, va segnalata, per tali delitti, la difficoltà di predisporre un progetto risarcitorio congruo, tanto per la difficoltà che spesso si incontra nell’ottenere la collaborazione della vittima (che comprensibilmente vive ogni occasione di contatto con l’agente in modo traumatico) quanto per la relativa carenza di precedenti o prassi consolidate⁴⁷.

A titolo esemplificativo, le prescrizioni di alcuni tribunali di sorveglianza impongono in casi simili dazioni a carattere pecuniario (eventualmente rendendo effettivo il risarcimento già statuito nella sentenza di condanna ovvero nel giudizio civile); prevedono progetti di inserimento lavorativo o scolastico della vittima a spese del condannato; autorizzano attività di volontariato presso enti o istituzioni pubbliche qualora la vittima rifiuti ogni proposta risarcitoria; prescrivono l’effettuazione per la persona affidata di percorsi o programmi per soggetti maltrattanti. Qualora dagli atti del procedimento emerga la circostanza che il reato è stato originato, anche solo in parte, dalla sussistenza di problematiche della sfera psichica, spesso viene, altresì, imposta all’affidato la frequenza presso centri di psichiatria in grado di intervenire con gli strumenti diagnostici e terapeutici idonei a prevenire la recidiva e a favorirne il reinserimento sociale.

⁴⁶ Cfr. S. Corti, *Giustizia riparativa e violenza domestica in Italia: quali prospettive applicative?*, in *Diritto penale contemporaneo*, 26 settembre 2018; E. Militello, *Giustizia riparativa, conflitti sociali e hate incidents. Come la restorative justice può contribuire a diminuire i crimini d’odio* (Restorative justice, social conflicts, and hate incidents: how restorative justice may help curb hate crimes), relazione alla Conferenza Internazionale “*Restorative approach and social innovation: from theoretical grounds to sustainable practices*”, Università di Padova, 8 novembre 2018, in *Cass. pen.*, fasc. 4, 2019, pp. 1686.

⁴⁷ Un’ulteriore limitazione all’espansione delle forme di giustizia riparativa nell’alveo dell’esecuzione penitenziaria è costituita dall’orientamento – di segno negativo – della Cassazione circa la valenza ai fini del giudizio sul recupero sociale del reo, di percorsi riparativi con vittima a-specifica, cioè in favore di soggetti che non siano la vittima del reato strettamente considerata (Cass., Sez. 1, 23 marzo 2021, n.19818, Vallanzasca, cit.).

Se ci si pone dall'angolo visuale della vittima, la possibilità che si realizzi una progettualità riparatoria è subordinata anche alla – nient'affatto scontata – disponibilità in tal senso della vittima. È, anzi, molto probabile che quest'ultima, a molti anni di distanza dai fatti e dopo avere affrontato la sofferenza del processo (ed essersi magari sentita solo un mezzo per l'accertamento della verità processuale), rifiuti ogni ulteriore coinvolgimento in contatti con l'offensore e con il sistema giudiziario, sia pure per finalità riparative. Si tratta di un aspetto per il quale non si è sviluppata tuttora una adeguata sensibilità, eppure è evidente che – mancando tuttora nell'ordinamento una disposizione in favore della vittima equivalente a quelle dettate nell'art. 47, comma 7 o.p. e nell'art. 27, reg. esec., per il reo – si palesa l'esigenza che l'istituzione pubblica prenda in carico anche della vittima, nei cui confronti è necessaria un'attività di informazione ma pure – se così si può dire – di "formazione" nella prospettiva del percorso riparativo.

De jure condendo è, dunque, necessario un "servizio neutrale" che si faccia carico del contatto con la vittima; delinea le modalità di approccio alla medesima; definisca quale sia il soggetto deputato ad attivarsi per verificare la "libera" volontà dell'offeso ad accettare una riparazione del danno sofferto o ad un eventuale incontro con il reo; individui l'operatore che può "agire" la mediazione, che di certo non può essere l'operatore penitenziario cui già compete, alla luce del già richiamato art. 27 reg. esec., la "preparazione" del reo nel percorso di responsabilizzazione e nella definizione di un progetto riparatorio "verso" la vittima. Quest'ultima – si è già detto – può essere attraversata da vissuti vendicativi e certo non è serena rispetto all'autenticità dell'azione ripartiva da parte dell'offensore e potrebbe quindi, a sua volta, senza una adeguata opera del mediatore, strumentalizzare il percorso ripartivo approfittando della posizione di forza rispetto all'imputato/condannato.

Sul piano operativo, tali rilevate criticità inducono a ritenere opportuna una distinzione anche formale nel corredo prescrizionale dell'affidamento in prova, così da distinguere e tenere separate la prescrizione riparatoria ex comma 7, art. 47, o.p. (che obbligatoriamente deve comparire nel corredo prescrizionale degli affidamenti in prova) e le eventuali prescrizioni che autorizzano l'esperimento di attività di giustizia riparativa.

6. Il conflitto con la finalità rieducativa: un timore infondato?

Un'ulteriore limitazione alla piena espansione della giustizia riparativa nell'alveo dell'esecuzione penitenziaria è costituita dalla diffidenza di molti magistrati di sorveglianza a veder accolte in seno al procedimento di sorveglianza le istanze degli offesi dal reato, per il timore che tale elemento possa nuocere alla finalità rieducativa e di recupero della persona condannata, obiettivo quest'ultimo che potrebbe essere ostacolato proprio dalla opposizione della vittima⁴⁸. Si parla, al proposito, del pericolo di

⁴⁸ Obiettivo, pare opportuno aggiungere, costituzionalmente imposto e non sacrificabile in nome di altri valori, neppure se costituzionalmente tutelati. In questa prospettiva, come ha anche recentemente affermato la Corte costituzionale con la sentenza 21 giugno 2018, n. 149, in *Diritto penale contemporaneo*, 7-8/2018, con nota di E. Dolcini, *Dalla Corte costituzionale una coraggiosa sentenza in tema di ergastolo (e di rieducazione del condannato)*, che scrive: «un'affermazione assai impegnativa, che colloca questa sentenza agli antipodi di quel filone giurisprudenziale e dottrinale che, in nome di una teoria polifunzionale eclettica della pena, riteneva che il fondamento giustificativo della pena stessa potesse essere offerto, indifferentemente, da questa o quella

“eccessi riparatori”, a loro volta possibile fonte di vittimizzazione terziaria, che è appunto quella di cui verrebbe a soffrire l'autore del reato⁴⁹.

Non è un timore infondato, se guardiamo all'esperienza statunitense del *Victim Impact Statements (VIS)*, che potremmo tradurre come le dichiarazioni della vittima sull'impatto del reato. Si tratta, in sostanza, di dichiarazioni, scritte o orali, rese nel corso del processo che offrono alle vittime del reato o, nel caso di morte, ai loro parenti, l'opportunità di parlare del loro essere divenute vittime e dell'impatto che il reato ha avuto sulla loro vita. In alcuni Stati americani è permesso rendere tali dichiarazioni anche durante l'udienza per concedere il *parole*. In altri i VIS sono ammessi anche per i processi in cui può essere inflitta la pena di morte e tale procedura, dopo alcune pronunce di segno contrario, è stata infine ritenuta legittima dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. La prassi dei VIS non è unitaria e alle dichiarazioni delle vittime viene accordata rilevanza diversa, anche se di esse il giudice deve comunque tenere conto, con la conseguenza che la imponderabile reazione dell'offeso o dei suoi congiunti di fronte al crimine può portare a valutazioni difformi e persino opposte in situazioni analoghe.

Vi è dunque molto da riflettere sulle modalità di coinvolgimento della vittima o dei suoi congiunti nella fase di esecuzione della pena e sugli strumenti per arginare il pericolo che, offrendo agli offesi la possibilità di influenzare la decisione del giudice relativa al percorso di recupero sociale dell'offensore, possano manifestarsi forme di ritorsione generate dal bisogno di vendetta per l'offesa patita⁵⁰.

Da un altro punto di vista sembra, tuttavia, che le diffidenze nei confronti di un ruolo attivo della vittima nella fase dell'esecuzione penale possano essere vinte, superando la concezione che considera il fatto-reato come vicenda statica, avvenuta in un certo momento storico e considerando, invece, che lo stesso fa nascere una relazione tra persone, vittima e reo, che può evolversi positivamente nel tempo, soprattutto se le due parti sono aiutate a muoversi in questa direzione⁵¹.

7. Le esigenze di una riforma organica della giustizia riparativa.

Pur in assenza di uno specifico quadro normativo di riferimento, si sono registrate alcune esperienze di giustizia riparativa anche in fase esecutiva, con ricadute significative per le vittime e per i rei, anche se si tratta di esperienze episodiche e diversificate su base

funzione della pena, senza riconoscere alcuna preminenza all'unica finalità della pena enunciata nella Costituzione».

⁴⁹ Sui potenziali rischi di un accesso non consapevole della vittima e del reo ai percorsi di giustizia riparativa v. in particolare G. Mannozi, *A ciascuno il suo dubbio: reo, vittima, pubblico ministero e giudice*, in *Quaderno di storia del penale e della giustizia*, n. 2, 2020, p. 270.

⁵⁰ Si rinvia per alcune interessanti riflessioni a M. Bouchard, *Sul protagonismo delle vittime*, in questa rivista, 2 aprile 2019.

⁵¹ In questa prospettiva, fondamentale sono le modalità di *engagement* «... le quali richiedono anche la presa in carico da parte dei mediatori delle emozioni delle persone coinvolte, come peraltro suggerito dalla Direttiva 2012/29/UE che ha istituito norme minime a tutela delle vittime» (G. Mannozi, *A ciascuno il suo dubbio*, cit. p. 271). Sulla diffidenza degli operatori nei confronti delle pratiche di giustizia riparativa, v. V. Bonini, *Le linee programmatiche in tema di giustizia riparativa: il quadro e la cornice*, in *La legislazione penale*, 2021, p. 22, che ascrive tale fenomeno essenzialmente alla mancanza di una disciplina normativa organica, che la riforma “Cartabia” si propone, infatti, di realizzare.

territoriale, anche per la disomogeneità della presenza nel territorio di centri di mediazione penale, pubblici o privati⁵².

Nella prassi si sono, comunque, riscontrate difficoltà nel passaggio dei dati acquisiti nel processo alle successive fasi dell'esecuzione e della sorveglianza. Tale criticità nasce dalla struttura stessa del processo, che separa nettamente la cognizione dai successivi autonomi procedimenti di esecuzione e sorveglianza⁵³. Il reperimento, la selezione e la circolazione dei dati resta, infatti, rimessa agli organi della esecuzione, con la conseguente inevitabile ricaduta sulla qualità del compendio istruttorio a disposizione del giudice della sorveglianza.

Deve, altresì, rimarcarsi la ancora poco diffusa sensibilità e la scarsa formazione specifica della magistratura, degli educatori penitenziari e degli assistenti sociali⁵⁴; manca un raccordo tra gli operatori del "sistema giustizia penale" e la società civile. La attuale carenza di strumenti normativi rende, inoltre, estremamente difficile l'interlocuzione diretta del giudice di sorveglianza con i servizi di assistenza alle vittime e i centri di giustizia riparativa perché tutti i flussi comunicativi avvengono tramite l'UEPE⁵⁵.

Dal punto di vista pratico vi sono, infine, grandi incertezze circa la titolarità dell'iniziativa per l'attivazione, nella fase esecutiva della pena, del percorso presso un centro di mediazione penale; sull'iter che debba seguire una eventuale richiesta di mediazione penale del condannato detenuto; sull'utilizzo nell'ambito delle decisioni della magistratura di sorveglianza dei percorsi di giustizia riparativa eventualmente effettuati, tenendo conto che comunque non si dovrebbe tenere conto di eventuali esiti negativi.

Anche quando si arrivi alla predisposizione di un progetto riparativo, del resto, è assai difficile, in sede esecutiva, effettuare una valutazione obiettiva sui rischi di vittimizzazione secondaria in rapporto ai benefici penitenziari che possono essere concessi all'autore del reato e agli eventuali percorsi di giustizia riparativa. Sia la polizia giudiziaria che i servizi di assistenza alle vittime sono, infatti, proceduralmente "distanti" rispetto al giudice di sorveglianza e manca quel necessario raccordo normativo che consenta alla magistratura di sorveglianza l'accesso alle valutazioni operate da tali organi circa i rischi di vittimizzazione secondaria⁵⁶.

⁵² Per una rassegna delle principali esperienze, si rinvia a P. Patrizi, G.L. Lepri, E. Lodi, B. Dighera, *Comunità territoriali riparative e relazionali*, in *Minorigiustizia*, Monografico "La giustizia che include. Un confronto transnazionale su giustizia e pratiche riparative", 1, 2016, pp. 81 ss.

⁵³ Le norme del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario (artt. 27 e segg. D.P.R. 230/2000) prevedono che il fascicolo dell'esecuzione sia formato, sostanzialmente, con il solo estratto esecutivo della sentenza di condanna. Cfr. sul punto A. Caperna, *Le frontiere dell'esecuzione*, cit., p. 10.

⁵⁴ Emblematici, in questo senso, i risultati della ricerca promossa da *European Forum for Restorative Justice* (EFRJ) indicati da L. Hein, in *Per una giustizia riparativa accessibile a tutti: sfide europee e nazionali*, in occasione del corso "Dalla giustizia sanzionatoria alla giustizia riparativa" organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, Napoli, 16 luglio 2021.

⁵⁵ Su tali profili, cfr. L. Castellano, *La giustizia riparativa e il necessario dialogo tra operatori: magistratura, avvocatura, mediatori, operatori del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità*, relazione al corso "Dalla giustizia sanzionatoria alla giustizia riparativa" organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, Napoli, Castel Capuano, 4-16 luglio 2021.

⁵⁶ Per alcune tipologie di reati, inoltre, vi sono specifiche criticità. A titolo di esempio, l'art. 48 della Convenzione di Istanbul vieta il ricorso alla mediazione obbligatoria a fronte di condotte violente rientranti nel campo di applicazione della Convenzione (es. violenza sessuale), con la necessità quindi di una mediazione

Emerge dunque la necessità di una riforma organica della giustizia riparativa⁵⁷.

8. *De jure condendo*: il volto della giustizia riparativa emergente dalla “riforma Cartabia”.

Le proposte di riforma trasfuse nel testo normativo presentato al Parlamento dalla ministra Cartabia e già approvato dalla Camera potrebbero rappresentare un’occasione forse irripetibile per inserire a pieno titolo la giustizia riparativa nelle dinamiche del procedimento penale, benché – come spesso accade – questa annunciata “rivoluzione copernicana” nella prospettiva di tutela della vittima «rischia di poggiare su gambe molto fragili se il governo non si adopera per assicurare alle vittime di reato servizi riservati, gratuiti e competenti e, così, colmare uno dei più gravi “gap” rispetto agli altri paesi europei»⁵⁸.

La riforma in fase di approvazione, ispirata all’esigenza di dare piena attuazione alla Direttiva 2012/29/UE, pone l’attenzione sulla vittima quale soggetto giuridico offeso dal reato. Cambia, dunque radicalmente la prospettiva: la tutela dell’offeso non è più perseguita attraverso la tradizionale leva dell’inasprimento delle pene edittali, bensì prioritariamente attraverso la riparazione.

Limitando la prospettiva di analisi ai profili che maggiormente coinvolgono la materia dell’esecuzione penale, novità di rilievo – come si è già visto – è la compiuta definizione normativa la figura della “vittima del reato” quale soggetto distinto dalla persona offesa che modella così, per la prima volta nell’ordinamento italiano la definizione di “vittima”, così come riportata dalla direttiva 2012/29/UE⁵⁹.

In secondo luogo, la riforma prevede l’introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa con le necessarie modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge di ordinamento penitenziario e alle leggi complementari collegate sulla base di alcuni specifici criteri direttivi⁶⁰.

La riforma dovrebbe, inoltre, conferire impulso, sul piano operativo, alla costituzione di centri di giustizia riparativa sull’intero territorio nazionale nonché a individuare i requisiti ed il livello di formazione degli operatori (mediatori, facilitatori, ma anche soggetti che lavorano nei centri di prima accoglienza delle vittime) e di erogazione dei programmi di giustizia riparativa.

consensualmente accettata, con tutti i rischi che l’eventuale assenso della vittima non sia in realtà genuino ma frutto delle pressioni dell’aggressore. V. in tema F. Cassibba, *Le vittime di genere alla luce delle Convenzioni di Lanzarote e di Istanbul*, in *Vittime di reato*, cit., pp. 72 ss.

⁵⁷ Per una prospettiva riformatrice della fase esecutiva v. B. Galgani, *Il paradigma della giustizia riparativa in executivis: potenzialità negletta o utopia?*, in *Carceri: materiali per la riforma*, a cura di G. Giostra, in *Diritto penale contemporaneo*, 17 giugno 2015, pp. 205 ss. V. anche A. Ceretti, G. Mannozi, *Giustizia riparativa*, in G. Giostra, P. Bronzo (a cura di), *Proposte per l’attuazione della delega penitenziaria*, Univ. La Sapienza Roma, 2017, pp. 195 ss.; F. Palazzo, *Sanzione e riparazione all’interno dell’ordinamento giuridico italiano: de lege lata e de lege ferenda*, in *Studi in onore di Mauro Ronco*, Giappichelli, 2017.

⁵⁸ M. Bouchard, *Giustizia riparativa*, cit.

⁵⁹ V. nota 22.

⁶⁰ Cfr. l’art.1, comma 18, A.C. 2435, approvato dalla Camera dei deputati il 3 agosto 2021.

Un passaggio cruciale per il decollo della giustizia riparativa si giocherà sul versante della formazione dei mediatori/facilitatori collegate alle esigenze delle vittime di reato, in ragione sia della centralità di queste figure nelle dinamiche riparative, sia della minore attitudine e preparazione che gli operatori della giustizia penale hanno sviluppato sul profilo dell'accoglienza e del dialogo con la persona offesa⁶¹.

Altrettanto decisiva sarà l'organizzazione dei servizi di giustizia riparativa per consentirne l'operatività in modo uniforme sul territorio nazionale e rispondere al bisogno di riconoscimento di un "diritto di accesso" alla giustizia riparativa che non può incontrare limitazioni dovute a eventuali carenze organizzative. La disciplina di dettaglio dovrebbe, quindi, prevedere la realizzazione di strutture pubbliche, capillarmente diffuse, che operino eventualmente in sinergia con soggetti o centri privati accreditati⁶².

Tra i profili che potrebbero far emergere alcune criticità si segnala, in particolare, la stessa ampiezza dell'ambito di operatività della giustizia riparativa, che – nella prospettiva della riforma – non dovrebbe soffrire alcuna preclusione con riguardo alla tipologia e gravità dei reati commessi⁶³. Pur trattandosi di principio ineccepibile sul piano teorico, è, tuttavia, prevedibile che vi saranno, in concreto, notevoli difficoltà applicative con riguardo a particolari delitti (quali, in primo luogo, quelli di mafia e criminalità organizzata). In tali ambiti, infatti, appare particolarmente elevata la probabilità che si materializzino rischi di vittimizzazione reiterata quanto di vittimizzazione secondaria e, in

⁶¹ La formazione dovrebbe conformarsi agli standard elaborati nell'art. 24 della *Raccomandazione R(99)19 del Consiglio d'Europa* e delle indicazioni delle *Guidelines for a better implementation of the existing Recommendation concerning mediation in penal matters*, le quali specificano anche un elenco di materie in cui devono essere formati i mediatori (art. 20) e richiedono agli Stati di riconoscere l'importanza di stabilire criteri comuni per permettere l'accREDITAMENTO di centri di giustizia riparativa e di enti formatori (art. 21).

⁶² *De jure condendo*: possono prodursi criticità sul piano attuativo dovute alla confusione concettuale tra i servizi di giustizia riparativa e i servizi di assistenza alle vittime (c.d. "centri antiviolenza"). Questi ultimi sono previsti come obbligatori dalla Direttiva 2012/29/UE e come "servizi essenziali" per gli Stati membri in base al Piano strategico della Commissione europea sui diritti delle vittime (2020-2025). In Italia, l'unica rete di servizi di assistenza alle vittime sostenuta dallo Stato italiano è quella dei centri antiviolenza e nessun obbligo internazionale impone, per converso, la realizzazione di servizi di giustizia riparativa che sono invece oggetto di una Raccomandazione del 2018. Non appare, quindi, in armonia con il quadro normativo europeo fondare la disciplina della giustizia riparativa esclusivamente sulla Direttiva 2012/29/UE. A livello normativo, in ogni caso, dovrebbe essere chiarita la distinzione tra i due tipi di servizio, l'uno – quello riparativo – connotato dal pari rispetto delle parti, l'altro – quello di assistenza alle vittime – connotato dalle funzioni attribuite dalla Direttiva 2012 agli artt. 8 e 9: alla luce della Raccomandazione 2018 gli operatori dei centri di giustizia riparativa offrono «uno spazio neutro dove tutte le parti sono incoraggiate e supportate nell'esprimere i propri bisogni e nel vederli quanto più possibile soddisfatti»; secondo la Direttiva 2012 gli Stati membri devono garantire che le vittime abbiano «accesso a specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale». E ancora: per la Direttiva 2012 «si ricorre ai servizi di giustizia riparativa soltanto se sono nell'interesse della vittima» (art. 12 lett. a). Detto ciò, i due servizi dovrebbero operare in sinergia, anche attraverso l'implementazione – come suggerisce autorevole dottrina (M. Bouchard, *Giustizia riparativa*, cit.) – di Tavoli interistituzionali per la costruzione di una rete integrata di servizi per l'assistenza alle vittime di reato.

⁶³ Già nell'ambito degli *Stati generali dell'esecuzione penale*, istituiti dal Ministro della Giustizia nel 2015, il Tavolo 13 "Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime del reato" aveva elaborato una serie di proposte per allineare l'ordinamento penale italiano alle previsioni della Direttiva 2012/29/UE e, in particolare, per promuovere l'accesso alla giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento. Quest'ultima indicazione è presente ora anche nella Raccomandazione CM/Rec (2018)8 (par. 6 e 19). La *ratio* è ravvisabile nel fatto che la possibilità di accedere a percorsi di giustizia riparativa dovrebbe essere offerta a tutte le vittime, senza distinzione in relazione al titolo di reato commesso.

tale ottica, si dovrà preliminarmente valutare attentamente l'ammissione del reo a percorsi di giustizia riparativa⁶⁴. In particolare per i responsabili di reati connessi al fenomeno mafioso si pone, inoltre, la questione dell'ammissibilità stessa ai percorsi riparativi laddove si voglia seguire il dettato prescrittivo della Direttiva 2012/29 che – tra le altre condizioni – prevede all'art. 12, lett. c) che l'autore del reato abbia «riconosciuto i fatti essenziali del caso», essendo evidente come tale preconditione ponga delle problematiche per i condannati che non abbiano collaborato positivamente con la giustizia, a meno che non si intenda la prescrizione europea come un onere di riconoscimento dei reati commessa dai contorni assai circoscritti⁶⁵. Al proposito, in sede attuativa sarà, quindi, necessario disciplinare attentamente il contenuto dei percorsi di giustizia riparativa in rapporto sia alle ipotesi di collaborazione "impossibile" o "inesigibile" sia, soprattutto, modulare in termini tecnicamente precisi i rapporti tra i progetti riparativi che è consentito attivare nel corso dell'esecuzione della pena e gli elementi che possono essere posti a sostegno della richiesta di benefici penitenziari in assenza di collaborazione con la giustizia, in seguito alla nota sentenza costituzionale n. 253/2019.

Più in generale, uno dei profili più delicati che il legislatore dovrà affrontare riguarda proprio il contemperamento delle garanzie difensive fondamentali con la strutturazione dei percorsi di giustizia riparativa⁶⁶.

9. In conclusione.

L'idea fondamentale capace di infondere il necessario impulso all'ingresso della giustizia riparativa nella fase dell'esecuzione penale è quella per cui il reato deve essere trattato come una vicenda dinamica che ha inciso sulla relazione tra le parti, abbracciando una prospettiva non destinata immancabilmente a chiudersi con la sentenza di condanna.

Questa nuova prospettiva della giustizia penale dovrebbe indurre una riflessione più ampia sul ruolo degli operatori tutti del sistema penale (giudice, difensore, operatori

⁶⁴ La Direttiva 2012/29, art. 12, lett. a), dedicato alle garanzie della vittima nel contesto dei servizi di giustizia riparativa, stabilisce al proposito che: «si ricorre ai servizi di giustizia riparativa soltanto se sono nell'interesse della vittima, in base ad eventuali considerazioni di sicurezza»: a) si ricorre ai servizi di giustizia riparativa soltanto se sono nell'interesse della vittima, in base ad eventuali considerazioni di sicurezza, e se sono basati sul suo consenso libero e informato, che può essere revocato in qualsiasi momento; b) prima di acconsentire a partecipare al procedimento di giustizia riparativa, la vittima riceve informazioni complete e obiettive in merito al procedimento stesso e al suo potenziale esito, così come informazioni sulle modalità di controllo dell'esecuzione di un eventuale accordo; c) l'autore del reato ha riconosciuto i fatti essenziali del caso; d) ogni accordo è raggiunto volontariamente e può essere preso in considerazione in ogni eventuale procedimento penale ulteriore; e) le discussioni non pubbliche che hanno luogo nell'ambito di procedimenti di giustizia riparativa sono riservate e possono essere successivamente divulgate solo con l'accordo delle parti o se lo richiede il diritto nazionale per preminenti motivi di interesse pubblico».

⁶⁵ La Risoluzione ECOSOC 2002/12 prevede alla regola 8 che la vittima e l'autore devono normalmente raggiungere un accordo sui fatti essenziali del caso per la loro partecipazione al processo riparativo, in sintonia con quanto disposto dalla Raccomandazione 2018/8 al punto 30, ove si individua come «[p]unto di partenza per un percorso di giustizia riparativa» il «riconoscimento ad opera delle parti dei fatti principali della vicenda». Anche l'art. 12 della Direttiva 2012/29 colloca tra le condizioni di ingresso nel percorso riparativo che «l'autore del fatto [abbia] riconosciuto i fatti essenziali del caso», introducendo una differenza soggettiva di non poco conto, perché, a differenza delle altre fonti testé citate, esenta la vittima dal farsi parte attiva di tale operazione. Cfr. V. Bonini, *Le linee programmatiche*, cit., p. 27.

⁶⁶ Su tale profilo, v. V. Bonini, *Le linee programmatiche*, cit., pp. 23-25.

sociali, mediatori, facilitatori) e delle modalità del loro contatto con le vittime, con i reati e con le famiglie e comunità di appartenenza, nel senso che ognuno dei soggetti e degli organi che partecipano alla fase esecutiva della pena non dovrebbe intendere il proprio contributo limitato a logiche di accertamento del fatto, di esecuzione di un mandato professionale o dello svolgimento dell'incarico istituzionale di tutela dell'una o dell'altra parte per guardare, invece, alla complessiva vicenda penale.

Si tratta di un passaggio culturale fondamentale, che dovrebbe portare al superamento della logica tradizionale del rapporto vittima-reo, relegata ad una richiesta meramente punitiva o risarcitoria.

Il "salto" verso la giustizia riparativa deve, quindi, accogliere il concetto che la vittima è protagonista della vicenda penale, al pari dell'autore del reato. In questo assunto è, peraltro, implicito e, per così dire, naturale la previsione della partecipazione della vittima alla vicenda processuale. E in effetti molte fonti extranazionali già prevedono – come si è accennato – una tale possibilità.

Nel nostro sistema, tuttavia, l'ingresso della vittima nella fase di esecuzione e nei procedimenti di sorveglianza è spesso visto come una distopia del sistema e valutato con diffidenza (se non proprio con aperta contrarietà), poiché ritenuto – non del tutto infondatamente – un elemento in qualche misura alieno rispetto alla focalizzazione che quei procedimenti devono avere sul condannato, cioè sul soggetto da recuperare al consesso sociale.

La riforma dovrebbe guardare, allora, principalmente alla introduzione *ex novo* di sanzioni penali quali "modalità di esecuzione della condanna alternativa" sia alla pena tradizionalmente intesa, sia alle stesse misure alternative disciplinate dalla legge di ordinamento penitenziario: una sorta di *tertium genus* che si ponga in alternativa a profili retribuzionistici e correzionalistico-rieducativi per massimizzare, invece, l'obiettivo riparativo.

In tale prospettiva sarebbe, forse, opportuno tenere distinti i percorsi: alla giurisdizione di sorveglianza dovrebbe restare affidata la valutazione del recupero del reo; alla giustizia riparativa la cura del *vulnus* inferto con la commissione del reato.

Detto questo, e pur apparendo oggettivamente difficile la creazione, nel momento esecutivo tradizionale (misure alternative), di uno spazio autonomo da riservare in via principale alla giustizia riparativa, non è affatto impossibile immaginare forme di intersecazione di questi due ambiti, creando nella fase esecutiva un ecosistema favorevole allo sviluppo della *restorative justice*⁶⁷.

⁶⁷ In questa direzione pare, invero, andare anche la Raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/REC (2018)8, laddove rileva l'importanza di incoraggiare il senso di responsabilità degli autori dell'illecito e di offrire loro l'opportunità di riconoscere i propri torti, ciò che potrebbe favorire il loro reinserimento, consentire la riparazione e la comprensione reciproca e promuovere la rinuncia a delinquere (8° del Considerando). Su tale profilo v. C. Mazzucato, *Tra il dire e il fare: sfide attuali e "crisi di crescita" della giustizia riparativa in Italia. Brevi riflessioni sulla giustizia senza ritorsione in un sistema penale ancora retribuzionistico*, in F. Tenorio Teagle (a cura di), *El sistema de justicia penal y nuevas formas de observar la cuestion criminal*, Inacipe, 2015, p. 310.

Sul piano concreto, nell'ambito dell'esecuzione della pena in forma di misura alternativa alla detenzione, si potrebbe pensare a prescrizioni riparative inserite nella cornice prescrizionale dell'affidamento in prova e della liberazione condizionale⁶⁸, restando fermo che la valutazione sull'esito delle misure deve avvenire esclusivamente sulla base del grado di reinserimento sociale del reo, non certo dell'esito della eventuale mediazione o del percorso riparativo. In tale ambito, inoltre, dovrebbe tenersi conto che non appare promettente la strada della mediazione c.d. "aspecifica", stante il mancato avallo della giurisprudenza⁶⁹.

Appare, altresì, necessario sviluppare la sinergia in fase progettuale ed esecutiva tra i centri di giustizia riparativa e gli UEPE, che dovrebbero poi "trasferire" il portato dell'esperienza riparativa nel contesto dell'esecuzione della misura alternativa: l'autore di reato che, con piena assunzione di responsabilità, comprenda pienamente l'impatto e la gravità del proprio comportamento costruisce, infatti, una solida premessa ad un'autentica evoluzione della personalità, funzionale a un'esecuzione della pena che tenda davvero al recupero sociale. Occorre, tuttavia, essere ben consapevoli che ciò non può avvenire sempre (ed è per tale ragione che non sarebbe condivisibile l'eventuale modifica normativa dell'art. 47, comma 7, o.p. che imponga come obbligatorio l'esperimento di percorsi di giustizia riparativa); né si può pensare che tali esperienze possano estendersi con le medesime modalità applicative a tutti i tipi di reato e a tutte le fattispecie concrete⁷⁰: i percorsi di giustizia riparativa possono coinvolgere anche il reo, se la vittima vuole, ma non è obbligatorio, talvolta nemmeno opportuno.

Bibliografia.

M. Bargis, H. Belluta (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale*, Giappichelli, 2017;

V. Bonini, *Le linee programmatiche in tema di giustizia riparativa: il quadro e la cornice*, in *La legislazione penale*, 2021, p. 22;

M. Bouchard, relazione all'incontro di studio organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura sul tema: "*Giustizia riparativa e processo penale: esperienze applicative nazionali ed internazionali. Le prospettive della mediazione penale nell'ordinamento italiano*" Roma, 1 - 3 marzo 2010;

M. Bouchard, [Sul protagonismo delle vittime](#), in questa rivista, 2 aprile 2019;

M. Bouchard, *Giustizia riparativa, vittime e riforma penale. Osservazioni alle proposte della Commissione Lattanzi*, in *Questione Giustizia*, 23 giugno 2021;

⁶⁸ In sede di attuazione della riforma, si dovrebbe pervenire alla trasformazione delle attuali, variegata ipotesi di detenzione domiciliare in misure alternative dalla valenza anche riparativa; funzionalità, quest'ultima, a legislazione vigente difficilmente praticabile, così che s'imporrebbe un intervento di modifica dell'attuale art.47-ter, o.p. volta, in particolare, al superamento del troppo limitativo riferimento all'art. 284 c.p.p.

⁶⁹ V. Cass., sez. 1, 23 marzo 2021, n.19818, Vallanzasca, cit.

⁷⁰ Esprime tali riserve anche L. Scomparin, *Quale giustizia*, cit., p. 412, soprattutto con riguardo ai reati di natura sessuale o ai gravi reati contro la persona, ovvero nel caso di condizioni soggettive particolari, quali la tossicodipendenza o l'appartenenza del reo a nazionalità e cultura molto diverse da quelle della vittima.

- M. Bouchard, G. MIEROLO, *Offesa e riparazione*, Mondadori, 2005;
- F. Bricola, *Le misure alternative alla pena nel quadro di una "nuova" politica criminale*, in *Pene e misure alternative nell'attuale momento storico*, Giuffrè, 1977, p. 398;
- G. Canzio, *Le linee del modello "Cartabia". Una prima lettura*, in *Sistema penale*, 25 agosto 2021;
- A. Caperna, *Le frontiere dell'esecuzione penale tra inedite esperienze rieducative ed inefficienza del sistema - la giustizia penale riparativa*, relazione all'incontro di studio organizzato dal C.S.M. sul tema "Trattamento sanzionatorio tra magistratura di sorveglianza e giudice della cognizione", Roma, 2008;
- L. Castellano, *La giustizia riparativa e il necessario dialogo tra operatori: magistratura, avvocatura, mediatori, operatori del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità*, relazione al corso "Dalla giustizia sanzionatoria alla giustizia riparativa" organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, Napoli, Castel Capuano, 4-16 luglio 2021;
- F. Cassibba, *Le vittime di genere alla luce delle Convenzioni di Lanzarote e di Istanbul*, in *Vittime di reato*, cit., pp. 72 ss.;
- A. Ceretti, G. Mannozi, *Giustizia riparativa*, in G. Giostra, P. Bronzo (a cura di), *Proposte per l'attuazione della delega penitenziaria*, Univ. La Sapienza Roma, 2017, pp. 195 ss.;
- S. Corti, *Giustizia riparativa e violenza domestica in Italia: quali prospettive applicative?*, in *Diritto penale contemporaneo*, 26 settembre 2018;
- U. Curi, *I paradossi della pena*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2013, pp. 1074 ss.;
- S. Dalla Bontà, E. Mattevi (a cura di), *Conciliazione, mediazione e deflazione nel procedimento davanti al giudice di pace. Esperienze euroregionali*, Università di Trento, 2020;
- G. De Francesco, *Il silenzio e il dialogo. Dalla pena alla riparazione dell'illecito*, in *La legislazione penale*, 2021, pp. 6-7;
- M.V. Del Tufo, *Giustizia riparativa ed effettività nella Proposta della Commissione Lattanzi (24 maggio 2021)*, in *Archivio Penale*, n. 2, 2021;
- A. Della Bella, *Three strikes and you're out: la guerra al recidivo in California e i suoi echi in Italia*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2007, p. 832;
- F. Della Casa, *Misure alternative ed effettività della pena tra realtà e prospettive*, in *Giust. Pen.*, II, 2001, pp. 65 ss.;
- P. Di Lucia, L. Mancini (a cura di), *La giustizia vendicativa*, ETS, 2015;

E. Dolcini, *Dalla Corte costituzionale una coraggiosa sentenza in tema di ergastolo (e di rieducazione del condannato)*, nota a Corte costituzionale, sent. 21 giugno 2018, n. 149, in *Diritto penale contemporaneo*, 7-8/2018;

M. Donini, *Pena agita e pena subita. Il modello del delitto riparato*, in *Questione Giustizia*, 29 ottobre 2020, p. 6;

L. Eusebi (a cura di), *Una giustizia diversa*, Vita e Pensiero, Università Cattolica, 2015;

G. Fiandaca, *Note su punizione, riparazione e scienza penalistica*, in *Sistema penale*, 9 novembre 2020;

F. Fiorentin, *Riparazione e mediazione dopo il giudizio nel quadro dell'esecuzione penitenziaria e delle misure alternative alla detenzione*, in *La legislazione penale*, 2, 2004, pp. 389 ss.;

B. Galgani, *Il paradigma della giustizia riparativa in executivis: potenzialità negletta o utopia?*, in *Carceri: materiali per la riforma*, a cura di G. Giostra, in *Diritto penale contemporaneo*, 17 giugno 2015, pp. 205 ss.;

L. Hein, *Per una giustizia riparativa accessibile a tutti: sfide europee e nazionali*, in occasione del corso "Dalla giustizia sanzionatoria alla giustizia riparativa" organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, Napoli, 16 luglio 2021;

G. Mannozi, *La giustizia senza spada*, Giuffrè, 2003;

G. Mannozi, *Sapienza del diritto e saggezza della giustizia: l'attenzione alle emozioni nella normativa sovranazionale in materia di restorative justice*, in *disCrimen*, 23 aprile 2020;

G. Mannozi, *A ciascuno il suo dubbio: reo, vittima, pubblico ministero e giudice*, in *Quaderno di storia del penale e della giustizia*, n. 2, 2020, p. 270;

G. Marinucci, *Politica criminale e riforma del diritto penale*, in Marinucci G., Dolcini E. (a cura di), *Studi di diritto penale*, Giuffrè, 1991, p. 89;

E. Mattevi, *Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale*, ESI, 2017;

C. Mazzucato, *Appunti per una teoria "dignitosa" del diritto penale a partire dalla restorative justice*, in *Dignità e Diritto. Prospettive interdisciplinari*, Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Piacenza, n. 2/2010, p. 108;

C. Mazzucato, *Tra il dire e il fare: sfide attuali e "crisi di crescita" della giustizia riparativa in Italia. Brevi riflessioni sulla giustizia senza ritorsione in un sistema penale ancora retribuzionistico*, in F. Tenorio Teagle (a cura di), *El sistema de justicia penal y nuevas formas de observar la cuestion criminal*, Inacipe, 2015;

C. Mazzucato, "Direttiva Vittime" e giustizia riparativa: problemi, sfide, prospettive, in Ceretti A. (a cura di), *La giustizia riparativa nelle politiche educative del Comune di Milano, Atti del convegno svoltosi a Milano il 16 maggio 2018*, Comune di Milano, 2019, pp. 197 ss.;

E. Militello, *Giustizia riparativa, conflitti sociali e hate incidents. Come la restorative justice può contribuire a diminuire i crimini d'odio* (Restorative justice, social conflicts, and hate incidents: how restorative justice may help curb hate crimes), relazione alla Conferenza Internazionale "Restorative approach and social innovation: from theoretical grounds to sustainable practices", Università di Padova, 8 novembre 2018, in *Cass. pen.*, fasc. 4, 2019, pp. 1686;

L. Monteverde, *Mediazione e riparazione dopo il giudizio: l'esperienza della magistratura di sorveglianza*, in *Minori e giustizia*, 2, 1999, pp. 87-98;

R. Muzzica, *Il ruolo della vittima negli istituti riparativi*, in *La legislazione penale*, 11, 2019, pp. 31 ss.;

F. Palazzo, *Sanzione e riparazione all'interno dell'ordinamento giuridico italiano: de lege lata e de lege ferenda*, in *Studi in onore di Mauro Ronco*, Giappichelli, 2017;

C.E. Paliero, F. Viganò, F. Basile, G.L. Gatta (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, II, Giuffrè, 2018;

G.L. Lepri, E. Lodi, B. Dighera, *Comunità territoriali riparative e relazionali*, in *Minorigiustizia*, Monografico "La giustizia che include. Un confronto transnazionale su giustizia e pratiche riparative", 1, 2016, pp. 81 ss.;

P. Patrizi (a cura di), *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, Carocci, 2019.

M. Pavarini, *Il grottesco della penologia contemporanea*, in Curi U., Palombarini G. (a cura di), *Diritto penale minimo*, Donzelli Ed., 2002, p. 281;

G. Rossi, *Esperienze di giustizia riparativa nel procedimento di sorveglianza*, relazione tenuta al corso "Giustizia riparativa e processo penale: esperienze applicative nazionali e internazionali. Le prospettive della mediazione penale nell'ordinamento italiano", organizzato dal C.S.M., Roma, 1-3 marzo 2010;

L. Scomparin, *Quale giustizia riparativa dopo la conclusione del processo?*, in *La legislazione penale*, 2, 2004, p. 406;

G. Tranchina, *La vittima del reato nel codice penale*, in *Cass. Pen.*, 2010, 11, p. 4053;

P.G. Zimbardo, *The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil*, Random House, 2007 (trad. it. *L'effetto Lucifero. Cattivi si diventa?*, Cortina, 2008), su cui v. anche, in questa rivista, [l'intervista a Philip G. Zimbardo](#), 15 gennaio 2020.